

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

341^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro	Pag. 10
GRUPPI PARLAMENTARI		<i>e passim</i>	
Composizione	3	BENASSI (PCI)	14
DISEGNI DI LEGGE		* DUJANY (Misto-ADP)	15
Seguito della discussione:		FAVILLA (DC), relatore	16 e <i>passim</i>
«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie» (2035);		BRINA (PCI)	16
«Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni» (1894)		* ANDREATTA (DC)	20
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):		GAROFALO (PCI)	24 e <i>passim</i>
SANTINI (PSI)	6, 35	MELOTTO (DC)	29
* CAVAZZUTI (PCI)	7	LEONARDI (DC)	29
		BERTOLDI (PCI)	31
		TRIGLIA (DC)	35
		MORA (DC)	35
		FABBRI (PSI)	36
		* CROCETTA (PCI)	39, 40, 41
		FERRARA Pietro (PSI)	41
		GIANOTTI (PCI)	43, 46
		ALIVERTI (DC)	44
		GUZZETTI (DC)	45
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	16, 18, 21

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1990** Pag. 48*ALLEGATO***DISEGNI DI LEGGE**

Tramissione dalla Camera dei deputati 50

Annunzio di presentazione 50

GOVERNO

Tramissione di documenti 50

CORTE COSTITUZIONALE

Tramissione di sentenze Pag. 51

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 48

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 68

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,55).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andò, Bo, Boggio, Chiesura, Coletta, Coviello, De Rosa, Di Paola, Fanfani, Forte, Leone, Marinucci Mariani, Micolini, Muratore, Natali, Patriarca, Pertini, Putignano, Ranalli, Salvato, Sartori, Vecchi, Vecchietti, Vettori.

Gruppi parlamentari, composizione

PRESIDENTE. Il senatore Duò ha dichiarato di aderire al Gruppo democratico cristiano.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie» (2035)

«Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni» (1894) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2035 nonchè dell'abbinato disegno di legge n. 1894.

Ricordo che i due provvedimenti sono collegati alla manovra di finanza pubblica, e che pertanto la votazione finale, per ciascuno dei due, dovrà essere effettuata a scrutinio palese con procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine per il preavviso di venti minuti prescritto dal Regolamento all'articolo 119, primo comma.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2035.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti, che sono stati già illustrati:

Dopo l'articolo 15 inserire i seguenti:

«Art. 15-ter.

(Disposizioni organizzatorie)

1. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e successivi per la realizzazione di un servizio informativo telematico fra i comuni e tra essi e il Ministero dell'interno, per fornire servizi individuati congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. Per le esigenze di carattere particolare connesse all'esecuzione dei provvedimenti previsti nel presente decreto e per il miglioramento dei servizi di attribuzione ed erogazione dei contributi erariali agli enti locali è concessa, per gli anni 1990 e 1991, al personale e ai dirigenti operanti presso il competente ufficio del Ministero dell'interno, l'autorizzazione a svolgere lavoro straordinario, oltre i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è stabilito l'aumento dei limiti di lavoro straordinario, nell'ambito di un numero massimo complessivo di 25.000 ore, da ripartire in relazione alle esigenze dei compiti da svolgere e del personale da impiegare. Al relativo onere, valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede con gli importi da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari 1990 e 1991 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni».

15.0.2

LA COMMISSIONE

All'emendamento 15.0.3, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I segretari comunali prendono servizio, per il primo quadriennio successivo alla nomina in ruolo, in comuni appartenenti alla Regione alla quale appartiene il comune presso il quale sono stati inizialmente nominati».

15.0.3/1

TRIGLIA

«Art. 15-quater.

(Disposizioni sui segretari comunali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli incarichi di reggenza o supplenza nei comuni di

classe iniziale sono conferiti esclusivamente a segretari comunali di ruolo. A tal fine la graduatoria del concorso per l'ammissione in carriera dei segretari comunali ha validità fino all'approvazione della graduatoria del concorso successivo.

2. Gli incaricati delle funzioni di segretario comunale che abbiano prestato negli ultimi quattro anni un periodo di servizio di almeno sei mesi, risultati idonei in un apposito concorso riservato per titoli e colloquio da bandirsi con decreto del Ministro dell'interno, sono dichiarati vincitori e provvisoriamente assegnati nelle sedi in cui prestano servizio fino al loro riassorbimento, nel limite del 50 per cento dei posti di grado iniziale annualmente vacanti secondo le disposizioni di legge vigenti. L'assegnazione con carattere di priorità avrà luogo di norma nell'ambito delle province presso cui gli incaricati hanno prestato l'ultimo periodo di servizio».

15.0.3

LA COMMISSIONE

«Art. 15-quinquies.

*(Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe
e di stato civile - Farmacie comunali)*

1. Le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi automatizzati per il rilascio diretto al richiedente delle certificazioni d'anagrafe e di stato civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti emessi. A tal fine è ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. I certificati così emessi sono validi ad ogni effetto di legge, qualora l'originalità degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano la fotoreproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco. Il sistema utilizzato deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

2. Le facoltà previste dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, competono anche alle amministrazioni comunali nelle ipotesi di cui all'articolo 9 della legge medesima».

15.0.4

LA COMMISSIONE

«Art. 15-sexies.

(Trattamento economico degli amministratori locali)

1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

“Art. 18. - *(Disposizione transitoria)*. - 1. I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di

successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632"».

15.0.5

BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, VITALE, CANNATA,
POLLINI, VETERE, SPOSETTI

In attesa del decorso del termine dei venti minuti, deve essere accantonata la votazione sull'emendamento 15.0.2 della Commissione: per effetto del parere contrario della 5ª Commissione, motivato con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, tale votazione infatti deve essere effettuata con scrutinio palese mediante procedimento elettronico.

Passiamo allora alla votazione dei successivi articoli aggiuntivi 15-*quater* (con il sub-emendamento Triglia), 15-*quinquies* e 15-*sexies*.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.3/1, presentato dal senatore Triglia.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.3, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.4.

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 15.0.4.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del senatore Santini, metto ai voti il comma 1 dell'emendamento 15.0.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del secondo comma dell'emendamento 15.0.4.

SANTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul secondo comma dell'emendamento perchè, con una formulazione molto tecnica, in realtà si concede la facoltà ai comuni di alienare le farmacie comunali. Queste rappresentano oggi un patrimonio che è attorno all'8 per cento di tutte le farmacie italiane, quindi una minima percentuale del patrimonio complessivo, non certo tale da minacciare

l'interesse dei privati nel settore; pur tuttavia è ben noto che le farmacie comunali hanno avuto e continuano ad avere un significato ed una funzione sociale particolarmente rilevanti in tre settori, sui quali molte di queste farmacie esercitano tuttora una funzione insostituibile: sono quelli di una corretta informazione sanitaria, di un'apertura che alcune di queste farmacie garantiscono 24 ore su 24 e soprattutto dell'apertura garantita anche in caso di sciopero delle farmacie private, garanzia dovuta ad un protocollo di intesa che è stato recentemente sottoscritto tra la CISPEL e i sindacati.

In questo settore, come alcuni colleghi sanno, vi è una disciplina specifica per le farmacie municipalizzate, diversa da quella che regola le farmacie private, una particolare disciplina che verrebbe innovata in modo incisivo e preoccupante dall'immissione sul mercato di centinaia di farmacie comunali e dalla perdita di peso e di prestigio, nonché della possibilità di rappresentare anche un insieme di interessi sociali importanti da parte delle farmacie municipalizzate.

Signor Presidente, voglio solo sottolineare che vi è una sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato del 26 febbraio 1985 che conferma l'esclusione della commercialità delle farmacie comunali: è ultroneo il relativo divieto, valendo nei casi non contemplati dalla legge la regola generale della intrasferibilità del diritto di esercizio delle farmacie.

Si dice da parte di qualche collega che ha sostenuto questo emendamento che si arricchirebbe l'autonomia comunale, concedendo la possibilità di alienazione delle farmacie: è una strana libertà quella concessa a chi sta per essere impiccato di poter strappare la corda. È chiaro che i comuni, letteralmente presi per il collo da una legislazione sempre più punitiva, sarebbero costretti, in alcuni casi - ed è già nelle anticipazioni di alcuni comuni che hanno una lunghissima, decennale tradizione che ella ben conosce, che risale ai tempi della legislazione giolittiana nel nostro paese - ed ormai sono già rassegnati al riguardo, a cedere quelli che sono considerati - parlo della realtà che conosco meglio della pianura Padana, dell'Emilia, di Milano - dei veri e propri gioielli di famiglia.

Per questo mi richiamo alla sensibilità dei colleghi, perchè su una materia così delicata non si decida con la approvazione di un emendamento - ripeto - senza una approfondita discussione, che va fatta, e che colleghi questo tema a quello generale della riforma sanitaria. Voglio ricordare che in questo settore la legge n. 833 di riforma sanitaria riconferma la funzione sociale importante delle farmacie comunali, tra l'altro con una disposizione dell'articolo 28.

Riterrei quindi sbagliato e preoccupante che si decidesse - ripeto - al di fuori di una considerazione globale della materia sanitaria del ruolo che la legge affida alle nostre farmacie comunali.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, vorrei tranquillizzare il collega Santini che quell'emendamento non è improvvisato perchè è, sì, vero che esiste una sentenza del Consiglio di Stato del 1985, ma esistono da tempo delibere del TAR del Lazio del 1974, del TAR del Piemonte del 1984, del TAR di Brescia

del 1988 che hanno sempre sostenuto la possibilità di cessione, a titolo oneroso, delle farmacie comunali.

L'ultima sentenza del TAR, in data 1988, dichiara manifestamente infondata la richiesta di alcuni privati di dichiarare incostituzionale il trasferimento a titolo oneroso di una farmacia comunale.

In realtà, il problema è che vi è un vuoto normativo che va coperto, nel senso che la legge istitutiva del servizio farmaceutico, con un certo articolo dove regola le farmacie possedute dai privati, ne consente l'alienazione a titolo oneroso; laddove regola le farmacie comunali, non ne parla. Dunque, questo emendamento riempie un vuoto normativo esistente nella nostra legislazione.

Tra l'altro, nessun timore, perchè dare la facoltà ai comuni non significa prefigurare la svendita di centinaia di farmacie, come dice il collega. Vorrei anche ricordare che le farmacie nascono a Reggio Emilia a metà dell'altro secolo, sostanzialmente con un provvedimento di politica di igiene. Allora le farmacie vendevano prodotti di composizione galenica, e dunque i farmacisti dovevano avere un minimo di preparazione professionale che garantisse che non avvelenassero i clienti. Esse nascono quindi con uno scopo ben preciso. Successivamente si adeguano, perchè vanno nelle zone dove i privati si rifiutano di andare.

Oggi in molte zone questa funzione sociale in parte è venuta meno. Dunque una visione minimamente evolutiva delle funzioni di un comune impone che venga tolta questa strettoia, lasciando la facoltà ai comuni stessi di deliberare, dove i comuni non sono una società per azioni, ma sono rappresentati e gestiti da consigli democraticamente eletti, e sarà dunque nella loro responsabilità politica decidere che cosa fare di quella farmacia.

Nessuna svendita, dunque, ma semplicemente eliminare una chiusura che a parer mio nella ricostruzione della norma non è a favore del pubblico, ma è a tutela degli interessi privati e dei farmacisti privati. In questo modo abbiamo la ricostituzione di una *par condicio* tra pubblico e privato che la legge, in qualche modo, non consentiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento 15.0.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.4, presentato dalla Commissione, nel suo complesso.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.5, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 16 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 16.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, valutato in lire 23.685.000 milioni per l'anno 1990 e lire 700.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

a) quanto a lire 21.085.000 milioni per l'anno 1990, mediante parziale riduzione dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1990, mediante parziale riduzione dell'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane» iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

c) quanto a lire 2.500.000 milioni per l'anno 1990, mediante utilizzo delle risorse, specificamente destinate alle province ed a comuni, di cui al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384;

d) quanto a lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

e) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente capo - con esclusione di quello di cui all'articolo 15-ter, comma 2 - valutato in lire 23.687.000 milioni per l'anno 1990 e lire 701.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede:»;

alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a lire 21.085.000 milioni» con le altre: «quanto a lire 21.087.000 milioni»;

alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a lire 40.000 milioni» con le altre: «quanto a lire 41.500 milioni».

16.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO II

NORME IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI

Articolo 17.

(Fondo comune regionale)

1. Per l'anno 1990 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 13,18 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1990.

3. Il fondo comune, così determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato, nell'importo di lire 5.000 miliardi, con le modalità e i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi viene, invece, ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo perequativo che tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di cui all'articolo 23, comma 1. Per l'anno 1990 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

17.2

BOSSI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui predetti criteri».

17.1

LA COMMISSIONE

L'emendamento 17.2 è decaduto, stante l'assenza del proponente.
Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 17.1.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 18 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 18.

*(Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome)*

1. A decorrere dall'anno 1990 cessa la corresponsione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, all'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891. Le predette regioni sono altresì escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari. Restano comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

2. Per l'anno 1990, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in proporzione a quelle spettanti per l'anno 1989.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, che è stato ritirato:

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

18.1

CHIMENTI

Ricordo che il testo dell'articolo 19 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 19.

(Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome)

1. A decorrere dall'anno 1990 alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale sono ridotte, tenuto conto del livello delle compartecipazioni ai tributi statali risultanti dai rispettivi ordinamenti, del 20 per cento per la regione Valle d'Aosta, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 per cento per le regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e del 5 per cento per la regione Sardegna.

2. Ai fini della ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il CIPE, per l'anno 1990, fa riferimento all'importo complessivo di lire 62.210 miliardi, al lordo delle riduzioni di cui al comma 1, valutate in lire 970 miliardi.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 20 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 20.

(Esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome da taluni fondi settoriali)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse, a partire dal 1990, dal riparto dei seguenti fondi:

a) fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574;

b) fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3;

c) fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

d) fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali;

e) fondo sanitario di conto capitale.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento che è stato ritirato:

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

20.1

CHIMENTI

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 21.

(Tesoreria unica per la regione siciliana)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 e sino al 31 dicembre 1991 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Articolo 22.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, valutato in lire 683 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 195 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;

b) quanto a lire 175 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1990;

c) quanto a lire 313 miliardi, con quota parte delle entrate di cui all'articolo 17, comma 3.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 23 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 23.

(Tassa automobilistica)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle regioni a statuto ordinario la misura della tassa regionale prevista dall'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è aumentata di un importo pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1° gennaio 1990.

2. Con la stessa decorrenza, la tassa automobilistica erariale, dovuta nelle regioni a statuto speciale, è aumentata fino ad un importo totale pari alla somma della corrispondente tassa automobilistica erariale e dell'analogia regionale come sopra aumentata, dovuta nelle regioni a statuto ordinario.

3. I veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione soggetti a tassa di circolazione debbono corrispondere allo Stato il tributo in misura pari alla tassa automobilistica dovuta nelle regioni a statuto speciale.

4. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica regionale relativa anche per i periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza di validità della tassa.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis A partire dal 1° gennaio 1991, la tassa speciale a favore dell'erario sulle autovetture alimentate a metano, istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è soppressa».

23.1

BRINA, BENASSI, SANTINI, TRIGLIA, GAROFALO,
BERTOLDI, VITALE, CANNATA, LOPS

Ricordo che su tale emendamento la 5ª Commissione ha espresso parere contrario per mancanza della copertura finanziaria richiesta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione e che pertanto la votazione dovrà essere effettuata a scrutinio palese mediante procedimento elettronico, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento.

BENASSI. Signor Presidente, la richiesta che avanziamo con questo emendamento a firma anche di colleghi di altri Gruppi è giustificata dal fatto che il provvedimento riguardante la tassa speciale sulle autovetture e sugli autoveicoli alimentati a metano sta portando alla progressiva eliminazione dell'uso di tale combustibile nella motorizzazione civile pubblica quando, invece, sarebbe indispensabile, di fronte alla drammatica situazione ambientale in cui versano i centri urbani, incentivarne l'impiego date le sue particolari caratteristiche antinquinanti.

Purtroppo, con l'applicazione del superbollo sul gas metano per autotrazione si è innescata una crisi, che ha indotto anche la SNAM a sospendere un grosso programma di strutture in tutto il paese, nel Mezzogiorno e nelle grandi aree urbane, e questo ha portato anche ad una costante riduzione dei veicoli predisposti a tale uso non inquinante, mentre in questi ultimi anni il parco automobilistico è aumentato da 20 milioni a ormai 30 milioni di unità.

Vorrei richiamare l'Assemblea sul fatto che le città italiane sono colpite ormai da livelli pericolosi di inquinamento dell'aria. Il traffico urbano, lo scarico di gas delle macchine mettono ormai a rischio la salute stessa della

gente. Abbiamo ascoltato in queste ultime settimane le tristi realtà di Torino, di Milano, potrei parlare anche di Reggio Emilia, città che avendo centraline monitorizzate per controllare la pulizia o meno dell'aria hanno documentato ormai che siamo veramente a livello di camere a gas in tutti i centri urbani. Ma se notiamo questa realtà ancora solo in alcune città è perchè tante altre, mancando dei *monitors* che devono misurare il grado di pulizia dell'aria, non avvertono forse la gravità del fenomeno che le automobili, gli scarichi inquinanti portano nella realtà dei nostri centri urbani. Penso che la stessa città di Roma, che vive beata senza alcun controllo, dovrebbe preoccuparsi perchè, se andiamo a passeggiare in molte sue strade, siamo costretti a respirare un'aria cattiva. Quindi il problema è molto grave e incrementare l'uso del carburante antinquinante come il metano per autotrazione credo sia un dovere da parte di un Governo e di un Parlamento seri.

Affermare che manca la copertura finanziaria significa dire frasi fatte: noi proponiamo che la tassa speciale venga abolita dal 1° gennaio 1991 e quindi abbiamo il tempo necessario per trovare una miseria di miliardi (nemmeno 30 miliardi) per incentivare l'uso del metano per autotrazione. Si tratta di pochi soldi, ma il nostro paese è strano: diciamo no a 30 miliardi per incentivare l'uso di carburanti antinquinanti e poi ne spendiamo cento volte tanti per pulire l'aria o curare gli ammalati che quest'aria colpisce. Si tratta veramente di un problema di serietà di governo e, secondo me, prevenire le malattie e prevenire queste catastrofi è un dovere del Parlamento e del Governo.

Per questi motivi insistiamo sulla nostra proposta che credo sia di grande attualità. Cosa vale anche per il Governo porre il problema dell'ambiente al primo posto, indicarlo come priorità del nostro sviluppo e poi, di fronte a queste esigenze reali, dire di no alla nostra proposta, trovando giustificazione burocratica nel fatto che manca la copertura finanziaria? Non è così e secondo noi non accettare questo emendamento vuole proprio dire che, più che guardare ai problemi reali della gente, ci chiudiamo gli occhi e preferiamo mettere la testa sotto la sabbia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

DUJANY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DUJANY. Signor Presidente, vorrei far mio l'emendamento 18.1 del senatore Chimenti, tendente a sopprimere il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Senatore Dujany, l'emendamento 18.1 è già stato dichiarato decaduto in quanto ritirato.

DUJANY. Avevo chiesto la parola, ma lei non mi guardava.

PRESIDENTE. La Presidenza aveva interpretato la sua richiesta di prendere la parola nel senso che ella intendeva intervenire sull'emendamento 23.1. Comunque, chiarito il malinteso, non ho difficoltà a prendere atto che lei intende far proprio l'emendamento 18.1, già ritirato dal suo presentatore.

DUJANY. La ringrazio, signor Presidente.

Volevo dunque far mio questo emendamento che prevede che le regioni a statuto speciale sono escluse dal riparto del Fondo nazionale per il problema dei trasporti. Con questo emendamento volevo sottolineare non tanto la diminuzione dei finanziamenti a carico delle regioni a statuto speciale, ma l'incongruenza di una legislazione che tende a tagliare i finanziamenti, mantenendo in vigore la legge nazionale che impone che questo servizio debba essere esteso a tutto il territorio nazionale, anche da parte di quelle regioni che sono prive di finanziamento.

Per questi motivi voterò a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ed il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 23.1.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, esprimo innanzitutto parere contrario in quanto l'emendamento proposto non ha copertura. In secondo luogo devo sottolineare che il pur intelligente obiettivo di aumentare il consumo del metano deve trovare una discussione appropriata nell'ambito di una considerazione generale della fiscalità dei combustibili.

Sulla base di queste ragioni, che non riguardano minimamente l'opportunità di perseguire l'obiettivo di un maggior consumo di metano, invito i presentatori dell'emendamento a ritirarlo.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al parere espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Brina, il Governo ha invitato i presentatori dell'emendamento 23.1 a ritirarlo.

BRINA. Signor Presidente, lo manteniamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1 che, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, verrà votato con votazione nominale, a scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.1, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberici, Andreini, Antoniazzi, Argan,

Baiardi, Barca, Benassi, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Brina, Bufalini,

Callari Galli, Cannata, Casadei Lucchi, Correnti, Crocetta, Dionisi, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Fiori, Franchi, Galeotti, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco, Iannone, Imbriaco, Imposimato, Lama, Libertini, Longo, Lops, Lotti, Macaluso, Macis, Margheri, Margheriti, Meriggi, Mesoraca, Montinaro, Nebbia, Nespolo, Nocchi, Onorato, Ossicini, Pasquino, Petrarra, Pieralli, Pinna, Pollini, Riva, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spetič, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi, Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Zuffa.

Votano no i senatori:

Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti, Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini, Cabras, Cappelli, Cappuzzo, Carlotto, Casoli, Cassola, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Colombo, Condorelli, Cortese, Covello, Covi, Cuminetti, Cutrera, D'Amelio, De Cinque, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato, Dujany, Duò, Elia, Emo Capodilista, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Walter, Foschi, Franza, Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacobuzzo, Golfari, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti, Ianni, Ianniello, Innamorato, Kessler, Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi, Mancino, Manieri, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Mezzapesa, Montresori, Mora, Moro, Murmura, Nepi, Neri, Nieddu, Parisi, Pavan, Perina, Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Postal, Rezzonico, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino, Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Scevarolli, Signori, Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Visca, Vitalone, Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Si astengono i senatori:

Mantica, Moltisanti, Sanesi, Specchia.

Sono in congedo i senatori:

Andò, Bo, Boggio, Chiesura, Chimenti, Coletta, Coviello, De Rosa, Di Paola, Fanfani, Forte, Leone, Marinucci Mariani, Micolini, Muratore, Natali, Patriarca, Pertini, Putignano, Ranalli, Salvato, Sartori, Vecchi, Vecchietti, Vettori.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.1, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Senatori votanti	213
Maggioranza	107
Favorevoli	74
Contrari	135
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 18.1, originariamente presentato dal senatore Chimenti, ritirato e poi fatto proprio dal senatore Dujany.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, relatore. Alla luce del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, mi dichiaro contrario per difetto di copertura.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo pare contrario.

PRESIDENTE. Senatore Dujany, insiste per la votazione dell'emendamento?

DUJANY. Sì, signor Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.1, originariamente presentato dal senatore Chimenti, ritirato e poi fatto proprio dal senatore Dujany.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberici, Andreini, Argan,
Baiardi, Barca, Benassi, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio
Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Brina, Bufalini,
Callari Galli, Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Crocetta, Correnti,
Dionisi, Dujany,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Fiori, Franchi,
Galeotti, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco,
Iannone, Imposimato,
Lama, Libertini, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Margheriti, Meriggi, Mesoraca, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Onorato,
Pasquino, Petrarra, Pieralli, Pinna, Pizzo, Pollini,
Riva, Riz,
Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spetič,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,
Zuffa.

Votano no i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Angeloni,
Azzarà, Azzaretti,
Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco,
Bozzello Verole, Busseti, Butini,
Cabras, Cappelli, Cappuzzo, Carlotto, Casoli, Cassola, Cattanei, Ceccatelli,
Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Colombo, Condorelli, Cortese, Covello,
Cuminetti, Cutrera,
D'Amelio, De Cinque, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano,
Donat-Cattin, Donato, Duò,
Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro, Fioret, Fontana
Alessandro, Fontana Elio, Fontana Walter, Foschi, Franza,
Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacobuzzo, Golfari, Granelli,
Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,
Mancino, Manieri, Mantica, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia,
Mezzapesa, Moltisanti, Montresori, Mora, Moro, Murmura,
Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Parisi, Pavan, Perina, Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzol,
Poli, Postal,
Rezzonico, Rosati, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Scevarolli, Signori, Specchia,
Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Visca, Vitalone,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Andò, Bo, Boggio, Chiesura, Coletta, Coviello, De Rosa, Di Paola, Fanfani, Forte, Leone, Marinucci Mariani, Micolini, Muratore, Natali, Patriarca, Pertini, Putignano, Ranalli, Salvato, Sartori, Vecchi, Vecchietti, Vettori.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.1, presentato dal senatore Chimenti, ritirato e poi fatto proprio dal senatore Dujany:

Senatori votanti	209
Maggioranza	105
Favorevoli	76
Contrari	133

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 15.0.2, presentato dalla Commissione, precedentemente accantonato.

ANDREATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDREATTA. Signor Presidente, si tratta di 25.000 ore di straordinario per la direzione della finanza locale del Ministero dell'interno, collegato alla introduzione di un sistema informatico di rapporti tra questa direzione e i comuni.

A parte un'osservazione, e cioè che la materia delle ore straordinarie sarebbe meglio trattata nell'ambito dei contratti collettivi anzichè decisa a colpi di leggine, rispettando quella riserva di contratto che vi è nella legge sul pubblico impiego, il finanziamento si riferisce al capitolo 6682 del Ministero del tesoro che riguarda un fondo da ripartirsi per spese derivanti da eccezionali e indilazionabili esigenze di servizio previste da una serie di leggi, di cui l'ultima è del 1978.

Orbene, queste indilazionabili ed eccezionali esigenze di servizio riguardano l'amministrazione così come era nel momento in cui è passato il bilancio e a meno di non riconoscere al Ministero del tesoro la possibilità di costruirsi nei capitoli del bilancio una fonte di copertura per nuove iniziative legislative, a mio parere si tratta di un tipico caso in cui si applica l'articolo 11 della legge di contabilità dello Stato e degli enti pubblici - la n. 468 del 1978 - dove un capitolo di bilancio può essere utilizzato per coprire nuove spese imposte da nuove leggi ove sia intervenuto il bilancio di assestamento.

Pertanto, mi rendo conto, signor Presidente, che si tratta di 400 milioni a fronte di 140 miliardi di stanziamento e posso capire che la maggioranza dell'Assemblea sia orientata a votare a favore di questo emendamento; tuttavia questa proposta emendativa contraddice le procedure che ci siamo dati e comporta l'utilizzazione di un capitolo che ha un preciso scopo, e cioè quello di fornire mezzi per la gestione ordinaria quando si presentino esigenze indilazionabili, per finanziare invece un nuovo settore di spesa che, concentrando in una unità di un Ministero un alto monte di ore di lavoro straordinario, determinerà inevitabilmente la pressione di altre direzioni per ottenere anch'esse un aumento equivalente del monte di ore di lavoro straordinario.

In definitiva, non si tratta di una questione importante in termini di masse di bilancio; si tratta però di seguire o meno le procedure che ci siamo dati per decidere in materia di spesa.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.0.2, presentato dalla Commissione.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Amabile, Andreini, Angeloni, Antoniazzi, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bosco, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Cannata, Cappelli, Cardinale, Carlotto, Casadei Lucchi, Casoli, Cassola, Chimenti, Citaristi, Colombo, Condorelli, Correnti, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, Dell'Osso, Diana, Di Lembo, Dionisi, Donato, Duò,

Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret, Foschi, Fontana Elio, Fontana Walter, Franchi, Franza,

Galeotti, Gallo, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Golfari, Grassi Bertazzi, Greco, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Innamorato,

Lama, Lauria, Libertini, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Macaluso, Macis, Mancino, Manieri, Margheri, Margheriti, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Murmura,

Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
 Onorato,
 Parisi, Pavan, Perina, Petrarra, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinna, Pinto,
 Pizzo, Pollini, Postal,
 Rezzonico, Riva, Riz, Rosati, Ruffino,
 Salerno, Salvi, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Scevarolli, Scivoletto,
 Senesi, Signori, Spetič, Spitella,
 Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Toth, Tripodi,
 Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vignola, Visca,
 Visconti, Vitale, Volponi,
 Zanella, Zangara, Zecchino, Zuffa.

Votano no i senatori:

Acquaviva,
 Bono Parrino,
 Cattanei, Cimino, Cortese, Covatta,
 De Vito,
 Elia,
 Giacometti, Graziani,
 Mantica, Moltisanti,
 Petronio, Pizzol,
 Specchia.

Si astengono i senatori:

Berlanda, Dujany, Granelli, Leonardi, Pasquino, Rubner.

Sono in congedo i senatori:

Andò, Bo, Boggio, Chiesura, Coletta, Coviello, De Rosa, Di Paola,
 Fanfani, Forte, Leone, Marinucci Mariani, Micolini, Muratore, Natali,
 Patriarca, Pertini, Putignano, Ranalli, Salvato, Sartori, Vecchi, Vecchietti,
 Vettori.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.0.2, presentato dalla Commissione.

Senatori votanti	197
Maggioranza	99
Favorevoli	176
Contrari	15
Astenuti	6

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 24.

(Interventi a favore della Sardegna e della Sicilia)

1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1989 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti da tale legge è destinata per l'anno 1989 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento dei predetti interventi.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale».

3. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato per l'anno 1988, in applicazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 1º febbraio 1989, n. 40, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nell'anno finanziario 1987.

4. Il contributo di cui al comma 3 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposte di fabbricazione.

5. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione siciliana, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata in via definitiva, per l'anno 1988, nell'importo di lire 16 miliardi.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-ter. È assegnato alla Regione Calabria un contributo di lire 250 miliardi per il 1989 e di lire 990 miliardi per il 1990. La Regione Calabria

ripartisce le risorse destinandole a progetti regionali di sviluppo e al finanziamento degli interventi idrogeologici, forestali e infrastrutturali eseguiti dagli operai idraulico-forestali indicati nel decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1984, n. 442. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni 1989 e 1990, utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della Regione Calabria»

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

«Interventi a favore della Sardegna, della Sicilia e della Calabria».

24.2

GAROFALO, BRINA, VITALE, CANNATA, BERTOLDI,
POLLINI, MESORACA, TRIPODI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno finanziario 1989 è assegnato alla Regione Calabria un contributo di lire 250 miliardi. La Regione Calabria ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di progetti regionali di sviluppo. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il 1989 utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della Calabria"»

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

«(Interventi a favore della Sardegna, della Sicilia e della Calabria)».

24.1

GAROFALO, MESORACA, TRIPODI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei chiedere alla sua cortesia e alla sua sensibilità qualche minuto di attenzione e lo stesso vorrei chiedere ai colleghi. Infatti, contrariamente a quanto può apparire ad una prima sommaria lettura di questi due emendamenti che ho presentato e che richiedo di poter illustrare insieme, gli emendamenti stessi sollevano questioni che mi sembra valga la pena di evidenziare.

La prima domanda è se il Governo possa avere un atteggiamento, nello stesso decreto e parlando della stessa materia, favorevole nei confronti di una questione cui il Governo stesso è interessato e contrario ad un altro aspetto che pure ha lo stesso rilievo e le stesse caratteristiche.

La seconda questione che vorrei sollevare si riferisce ad un argomento di cui si parla molto in questi giorni e cioè al modo di lavorare del Parlamento. In breve, colleghi, ricordo che nella legge finanziaria del 1988 erano previsti 330 miliardi a copertura di un disegno di legge per la Calabria, già approvato dalla Camera dei deputati e che è fermo qui al Senato in Commissione bilancio dal settembre 1988. Ottanta miliardi di quei 330 sono stati utilizzati l'anno scorso per finanziare una parte del decreto relativo a Reggio Calabria: ne restano 250.

Uno degli emendamenti che ho presentato insieme ad altri colleghi serve a chiedere un recupero di questi 250 miliardi. Il Governo in Commissione si è opposto a questo recupero. Nello stesso decreto, però, all'articolo 26, il Governo non solo fa un'operazione di recupero, ma recupera addirittura dei fondi del Ministero dei lavori pubblici del 1985 e del 1986; compie, cioè un'operazione quanto meno scandalosa. Infatti se la motivazione per non recuperare i 250 miliardi assegnati l'anno scorso dalla legge finanziaria alla Calabria è quella di mandarli in economia e quindi dare un piccolo contributo al risanamento della finanza pubblica, allora lo stesso criterio dovrebbe valere per i fondi - peraltro non quantificati - assegnati al Ministero dei lavori pubblici nei lontani anni '85 e '86 e che invece il Governo recupera senza ombra di vergogna.

L'emendamento 24.1 propone di assegnare alla regione Calabria per progetti regionali di sviluppo sia i 250 miliardi residui della legge finanziaria dell'anno scorso, sia i 990 miliardi previsti in finanziaria per quest'anno per il finanziamento della legge speciale per la Calabria.

Ci si risponde che questi soldi sono previsti per il finanziamento di una legge organica. Tuttavia forse i colleghi non sanno che questa legge «organica» per la Calabria è stata presentata la prima volta al Parlamento della Repubblica nell'ottobre del 1984; da allora vaga da un ramo all'altro del Parlamento ed è all'esame della Commissione bilancio del Senato dall'ottobre 1988, ma non arriva a conclusione. Per di più in questi giorni dal Presidente del Consiglio è arrivata un'indicazione per far slittare tutte le leggi di spesa. E questa indicazione non servirà certo a stringere i tempi.

La terza questione che vorrei porre all'attenzione dei colleghi riguarda la polemica di questi giorni a proposito di un Parlamento che non sarebbe in condizione di prendere decisioni: ma per colpa di chi? Noi chiediamo che su una piccola cosa, come la legge per la Calabria, il Parlamento prenda delle decisioni e le prenda con rapidità. Troviamo del tutto legittimo che il Presidente della Commissione bilancio o altri colleghi della maggioranza vogliano ridiscutere quella legge ormai approvata tanto tempo fa all'unanimità dalla Camera dei deputati con il consenso del Governo; è del tutto legittimo volerne ridiscutere, ma è anche legittimo e doveroso che il Parlamento ad un certo punto decida. Non è possibile che un disegno di legge venga esaminato per sei anni senza che intervenga una decisione: dunque entro pochi giorni questa deve intervenire. La maggioranza può fare quello che vuole, anche cambiare completamente il testo della Camera, ma ha il dovere di decidere. E se non lo fa è del tutto legittimo chiedere - come si prevede in questo decreto per altre regioni e come si fa soprattutto per fondi che interessano il Governo - che i fondi destinati alla Calabria vengano recuperati in maniera tale che la regione Calabria, come del resto è previsto dalla legge che la riguarda, possa finanziare dei progetti di sviluppo.

Collegli, erano questi gli aspetti che volevo porre alla vostra attenzione. Spero di avere una risposta non burocratica, spero di sapere se il Parlamento è messo in condizione di decidere e se la maggioranza si assume la responsabilità di prendere una decisione su tale questione, qualunque essa sia. Intanto - come propongo con questi emendamenti - si dia una indicazione e si recuperi un finanziamento destinato alla Calabria che sarebbe anche un segnale positivo verso quella regione; sarebbe scandaloso

invece permettere che, anche questa volta, vadano a residuo le somme previste dalle leggi finanziarie per la regione Calabria.

Ho voluto segnalarlo ai colleghi, sperando di non aver parlato al vento. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 24.2, come altri successivi, prevede di operare un'assegnazione di finanziamenti per interventi alquanto particolari ed estemporanei introdotti nel disegno di legge, che attengono a materie ad esso estranee o, quanto meno, di competenza di Commissioni diverse dalla 6ª senza che sia acquisito il parere della Commissione competente nel merito.

Con gli emendamenti 24.2 e 24.1 si prevede un affidamento di denaro alla regione Calabria per un programma di investimenti; esiste un disegno di legge, già approvato dalla Camera, che prevede questa ipotesi e analogo stanziamento. Le proposte, quindi, in linea di massima, sarebbero coerenti con una decisione già presa dall'altro ramo del Parlamento, tuttavia gli emendamenti rappresentano delle enucleazioni parziali del disegno di legge generale, ma non fanno parte di un quadro già definitivamente approvato.

Per queste motivazioni ritengo che, pur avendo queste assegnazioni uno specifico fondo di bilancio, mi sembrerebbe più logico approvare prima il progetto generale anziché procedere con stralci, come viene proposto con questi e con i successivi emendamenti. In conclusione, auspico un impegno della Commissione e del Governo a portare avanti nella Commissione competente il programma contenuto nel disegno di legge che concerne gli interventi a favore della regione Calabria e sulla base di queste assicurazioni inviterei i proponenti a ritirare gli emendamenti.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello ora espresso dal relatore.

Voglio peraltro ribadire, come già espresso nel corso dell'esame del provvedimento n. 2035, che non è da considerarsi opportuna l'utilizzazione delle risorse, previste, sì, nella legge finanziaria, ma da utilizzarsi con provvedimenti specifici, il cui contenuto può essere, così come è, discusso ampiamente dalle Commissioni di merito.

Nel caso specifico, per quanto attiene agli interventi nella regione Calabria, siamo di fronte alla possibilità e alla esigenza di procedere al più rapido esame dell'atto Senato n. 1385.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, prendo atto delle risposte del relatore e del Governo.

L'onorevole Rubbi riconosce la legittimità dei nostri emendamenti, ma dice che occorre che la Commissione discuta e definisca al più presto un testo poichè questa è la via maestra da seguire. Devo dire all'onorevole Rubbi

che per quanto ci riguarda questa è un'indicazione che diamo da parecchie settimane e da parecchi mesi con insistenza; l'abbiamo data, anzi, nel momento stesso in cui il provvedimento è arrivato al Senato. Il nostro Gruppo, infatti, pur di arrivare ad una conclusione, anche non condividendo pienamente il testo che era stato votato alla Camera, si era dichiarato disponibile a non apportare nessuna modifica. Le modifiche sono invece venute dai Gruppi della maggioranza e - cosa un po' scandalosa - anche dal Governo che aveva contribuito a formulare e aveva approvato il testo pervenutoci dalla Camera.

Ci siamo trovati di fronte ad un Governo che aveva detto sì ad un testo nel momento in cui usciva dalla Commissione bilancio della Camera ma, quando lo stesso testo è arrivato alla Commissione bilancio del Senato, ha cominciato a presentare emendamenti e ha ritardato l'*iter* di questo disegno di legge.

Come l'onorevole Rubbi ha ricordato, la proposta che facciamo con questi emendamenti recupera finanziamenti sulla base delle indicazioni previste nel disegno di legge per la Calabria. Infatti in quel disegno di legge è prevista l'assegnazione alla regione, per progetti regionali di sviluppo, di 626 miliardi.

Le spiegazioni date dal relatore e dal Governo non sono tali da farci ritirare gli emendamenti che abbiamo presentato. Tuttavia mi auguro che questa discussione possa servire a fare in modo che effettivamente nella Commissione si riprenda il dibattito e si arrivi ad una conclusione, qualunque essa sia. È giusto che ognuno assuma le proprie responsabilità: chi vuole votare contro, chi vuole modificare il provvedimento è giusto che a viso aperto voti contro o modifichi quello che intende modificare. Quel che non è giusto e quel che non si può fare è un insabbiamento che dura da sei anni perchè questo implica la responsabilità della maggioranza, ma alla fine anche quella del Parlamento.

PRESIDENTE. Il proponente quindi non ritira gli emendamenti. Il relatore ed il rappresentante del Governo intendono pronunziarsi ancora sugli emendamenti?

FAVILLA, relatore. Sono contrario.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 25.

(Misure in materia sanitaria)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990 è abrogato il secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è differito al 30 giugno 1990.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, vengono definiti criteri uniformi per la fissazione dei valori minimi nazionali delle tariffe e dei diritti spettanti al Servizio sanitario nazionale per prestazioni non di diritto, rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, rispettando il principio del pagamento dei servizi resi secondo il costo reale, nonchè tenendo conto del valore economico delle operazioni di riferimento.

4. Fino al 30 giugno 1990 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Per il periodo successivo il prezzo dei farmaci è determinato dal CIP, integrato dai Ministri della sanità e del bilancio e della programmazione economica.

5. Presso il Ministero della sanità è istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per la effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanità. Nell'ambito dell'osservatorio è istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la misura del contributo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è fissata nella aliquota del 6,5 per cento del premio incassato nell'anno precedente dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. L'aliquota di cui sopra si applica sui premi incassati, escluse le tasse e le imposte, depurati degli oneri di gestione determinati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, sono determinate le modalità e i tempi con i quali le imprese assicuratrici effettuano il versamento del contributo di cui al comma 6.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

25.2

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 1990» con le altre: «31 dicembre 1990».

25.3

MELOTTO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il contributo di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è fissato nella misura del 6,5 per cento dei premi di tariffa stabiliti a norma dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, ed è incluso dall'assicuratore nel premio di polizza. La predetta aliquota trova applicazione per i premi dei contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° maggio 1990. Non si applica l'articolo 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449».

25.1

LEONARDI

Ricordo che l'emendamento 25.2 è già stato illustrato.
Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

MELOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 25.3 tratta di un ulteriore rinvio di questa materia che trova finalmente rispondenza nella legge di riordino del servizio sanitario nazionale. Il provvedimento è all'esame della Camera e per il calendario dei lavori colà esistente si ha l'impressione che per l'approvazione della Camera e quella di questo ramo del Parlamento il termine del 30 giugno 1990 sia troppo breve; per cui propongo di portarlo al 31 dicembre 1990. Le altre finanziarie avevano già trattato la materia; siccome siamo in dirittura di arrivo, mi auguro che l'Assemblea accolga il termine del 31 dicembre 1990 e che entro quest'anno si possa finalmente riordinare tutto il settore.

LEONARDI. Signor Presidente, con la previsione della legge istitutiva, l'aliquota del contributo doveva essere determinata annualmente con un provvedimento amministrativo in quanto l'entità del contributo stesso doveva essere correlata a quella delle spese sostenute dal servizio sanitario nazionale per fornire assistenza ai danneggiati dalla circolazione stradale. Pertanto era previsto dalla legge l'inserimento del contributo nel premio delle tariffe della responsabilità civile auto che corrispondeva alla entità delle spese che dovevano essere coperte.

Ora, se la determinazione dell'aliquota del contributo avviene per legge, viene meno questa correlazione tra l'entità del contributo e l'entità delle spese sostenute dal servizio sanitario. Pertanto, il contributo non può essere inserito nel premio di tariffa, ma deve essere posto fuori dallo stesso e applicato sul premio dopo che questo è stato determinato dal Comitato interministeriale prezzi. Per le stesse ragioni quindi va spostata anche la decorrenza dell'applicazione della nuova aliquota del 6,5 per cento, facendola coincidere con quella dell'entrata in vigore delle tariffe della responsabilità civile auto che è appunto il primo maggio - e non il primo gennaio - 1990.

È ovvio che in questo senso l'emendamento intende impegnare il Governo perchè nella formazione delle nuove tariffe di responsabilità civile auto per il 1990 si dovrà eliminare dalle stesse l'importo del contributo del servizio sanitario nazionale che oggi è compreso.

Per maggior tranquillità del Governo, dirò che l'emendamento non crea problemi di gettito. Infatti, i premi di responsabilità civile auto per l'anno 1989 sono stati pari a 9.750 miliardi e quelli per il 1990 sono stimati in 10.400 miliardi, con un incremento del 6,7 per cento, tenuto conto sia degli aumenti che interverranno per l'elevazione dei massimali minimi obbligatori, sia dell'incremento dei veicoli in circolazione, sia dell'aumento della cilindrata media dei veicoli e anche dell'aumento delle garanzie assicurate volontariamente in aggiunta a quelle rese obbligatorie, nonchè dei riflessi dell'aumento delle tariffe, aumento disposto l'anno scorso nella misura dell'8,7 per cento e senza tener conto al momento di un prevedibile aumento tariffario per quest'anno. Applicando la disposizione prevista dall'articolo 25, comma 6, del decreto che stiamo esaminando, il gettito del contributo sarebbe pari a 570 miliardi, con un incremento di 219 miliardi rispetto al gettito che si sarebbe conseguito ove fosse stata mantenuta ferma l'aliquota precedente nella misura del 4 per cento, gettito che sarebbe stato di 351 miliardi. Invece con l'emendamento proposto, il gettito sarebbe pari a 576 miliardi, con un incremento di 225 miliardi. Quindi, sia pure per la modesta cifra di 6 miliardi, l'emendamento garantisce un gettito superiore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.3, presentato dal senatore Melotto, per ragioni di estrema opportunità e sull'emendamento 25.1, presentato dal senatore Leonardi, per ragioni di equità. Entrambi mi sembrano completamente opportuni.

* **RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro.** Esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.2 e sull'emendamento 25.3. Parere favorevole anche sull'emendamento 25.1, rilevato che da parte del Ministero dell'industria, nel momento in cui andrà ad esaminare le tariffe che saranno in vigore a decorrere dal primo maggio del corrente anno, si dovrà considerare come si sia sollevato l'onere per le assicurazioni del 4 per cento e come, con l'emendamento in esame, si intenda elevare tale contributo delle società di assicurazione al servizio sanitario nazionale (di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526) al 6,5 per cento. Quindi, tale contributo rimarrebbe in capo all'assicurazione come onere.

Fermi rimanendo questo concetto e questa esigenza, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarazione di voto sull'emendamento 25.2. Il primo comma dell'articolo 25 del disegno di legge n. 415 sostanzialmente dovrebbe consentire, con l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 25 della legge n. 730, che le risorse derivanti dalla alienazione di immobili in dotazione alle unità sanitarie locali o in ogni caso di antica destinazione ospedaliera siano assorbite dallo Stato. Questi immobili, nella maggior parte dei casi, riguardano antiche donazioni fatte agli istituti ospedalieri. Per questo motivo, riteniamo che sia da evitare un inutile, quanto ingiustificato, nuovo accentramento di questo tipo di risorse; infatti, riteniamo che esso sia, rispetto ad altri tipi di accentramento che vengono realizzati da questo decreto-legge, una puntura di spillo assolutamente inutile. Allora è preferibile che le risorse derivanti da eventuali alienazioni continuino a rimanere a disposizione delle regioni che impegnano tali risorse - così come è sempre avvenuto - in spese di investimento per le unità sanitarie locali.

Per questi motivi, esprimiamo parere favorevole sull'emendamento 25.2, presentato dalla Commissione, che ha assorbito un nostro identico emendamento (che avevamo presentato nell'ambito della Commissione).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.3, presentato dal senatore Melotto.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal senatore Leonardi.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 26.

(Misure finanziarie in materia di lavori pubblici)

1. In deroga alle disposizioni vigenti, le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1985 e 1986 sui capitoli della categoria X e sul capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

sono conservate nel conto dei residui e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate rispettivamente nella misura del 50 per cento a ciascuno dei capitoli 7501 e 8405 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1990.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1986 e 1987 sui capitoli 7725 e 8896 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate nel conto dei residui e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai medesimi capitoli del detto stato di previsione per l'anno finanziario 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

26.1 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, VITALE

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«1. È autorizzato un ulteriore stanziamento di lire dieci miliardi per ciascuno dei capitoli 7501 e 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1990.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta, per l'anno 1990, dall'articolo 7, comma 6, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987).

3. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1987 sui capitoli 7725 e 8896 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai medesimi capitoli del predetto stato di previsione per l'anno 1990.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

26.2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, sarò molto breve nell'illustrare l'emendamento 26.1, in quanto ho già svolto poco fa una serie di argomentazioni in proposito illustrando gli altri emendamenti. Mediante l'articolo 26 il Governo recupera dei fondi non spesi del 1985 e del 1986 che dovrebbero andare in economia, compiendo un'operazione pirata, anche dal punto di vista del rispetto delle normative vigenti. Infatti, i fondi rimasti inutilizzati da così tanto tempo potrebbero meglio essere destinati a rendere meno pesante il debito pubblico del nostro paese. Invece, in questo caso, il Governo è spregiudicato.

Lo stesso Governo, che durante la discussione del decreto-legge ha più volte impugnato l'arma del rigore con questo articolo compie un'operazione di segno opposto. Riporta a spendibilità fondi che dovrebbero andare in

economia e che potrebbero aiutare a diminuire sia pure di poco il livello del debito pubblico nel nostro paese.

Questo è il motivo per cui chiediamo la soppressione dell'articolo.

FAVILLA, *relatore*. L'emendamento 26.2, tenendo conto dei rilievi che sono stati formulati dalla 5ª Commissione permanente, si propone di realizzare il medesimo obiettivo dell'articolo che vuole sostituire, cioè di consentire l'utilizzo dei fondi in questione, così come era previsto nel testo originario del Governo, attraverso un'operazione che sia più rispondente alle norme che il Senato si è dato in materia di gestione del bilancio. Nella sostanza il risultato è identico, ma si sceglie una forma diversa per quanto riguarda l'assegnazione ed il recupero di questi finanziamenti riguardanti il Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 26.1.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sull'emendamento 26.1 il parere del Governo è contrario. Non è vero però che le contestazioni mosse dai colleghi del Gruppo comunista non siano state tenute in alcun conto da parte del Governo, tanto è vero che il parere che esso esprime sull'emendamento 26.2, testè illustrato dal relatore, è favorevole. Alcune delle critiche mosse, quindi, hanno indotto il Governo ad un esame più approfondito e sono state dallo stesso praticamente accolte.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, insiste per la votazione dell'emendamento 26.1?

GAROFALO. Alla luce della lettura del testo dell'emendamento 26.2, ritiro l'emendamento 26.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad aggiungere dopo l'articolo 26 i seguenti articoli:

Dopo l'articolo 26 inserire i seguenti:

«Art. 26-bis.

(Impianti cimiteriali)

1. Gli impianti cimiteriali, in quanto opere igieniche, sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni».

26.0.1

TRIGLIA, DE CINQUE, SANTALCO

«Art. 26-bis.

(Impianti cimiteriali)

1. Gli impianti cimiteriali, in quanto opere igieniche, sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni».

26.0.2

SANTINI, MARNIGA, FORTE

«Art. 26-ter.

(Interventi per la provincia di Parma)

1. Al fine del completo recupero architettonico ed artistico degli immobili ubicati nella provincia di Parma interessati dagli interventi disposti con l'articolo 3, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è autorizzata nel triennio 1990-1992 la ulteriore spesa di lire 25 miliardi in ragione di 5 miliardi nel 1990, 10 miliardi nel 1991 e 10 miliardi nel 1992.

2. Dell'importo di cui sopra 5 miliardi, in ragione di un miliardo nel 1990, due miliardi nel 1991 e due miliardi nel 1992, sono destinati al recupero del Palazzo Vescovile di Parma per la creazione di un museo diocesano.

3. Alla esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti si provvede con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.

4. All'onere derivante dalla attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento iscritto alla voce "Ministero per i beni culturali: interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale...".

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

26.0.3

FABBRI, MORA, MARNIGA, FORTE, DE CINQUE

Invito i presentatori ad illustrarli.

TRIGLIA. Noto con piacere che i colleghi Forte, Santini e Marniga hanno presentato un emendamento identico al 26.0.1 al fine di far rientrare nel calcolo delle opere di urbanizzazione primaria anche il costo degli impianti cimiteriali.

SANTINI. L'emendamento 26.0.2, identico all'emendamento presentato dai senatori Triglia, De Cinque e Santalco, tende a colmare una lacuna della vigente legislazione nella quale è omessa l'inclusione delle opere cimiteriali tra quelle costituenti opere di urbanizzazione primaria. Con l'emendamento ovviamente non si affronta in modo adeguato il problema del degrado del settore, soprattutto nei grandi centri urbani, problema peraltro ben noto. Tuttavia - ripeto - l'emendamento colma una lacuna sull'esistenza della quale convengono tutti coloro che si sono interessati di questo settore. Ne sollecito quindi l'approvazione.

MORA. Signor Presidente, l'emendamento 26.0.3 concerne un intervento finanziario consistente nella parziale utilizzazione di un accantonamento già previsto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, iscritto alla voce: «Ministero per i beni culturali: interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale...».

L'urgenza di questo stanziamento deriva principalmente dalla necessità di completare il recupero dei beni architettonici ed artistici degli immobili situati nella provincia di Parma e danneggiati dal terremoto, con il rischio, se non si interviene sollecitamente, di lasciare incompiuti questi lavori di restauro, con il conseguente degrado di un patrimonio artistico di valore inestimabile.

Per questa ragione raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 26.0.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, in merito agli emendamenti 26.0.1 e 26.0.2 il mio parere è favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 26.0.3, come avevo già premesso in precedenza, quando si è trattato di argomenti riguardanti la regione Calabria, ritengo che una materia di questo genere dovrebbe trovare più logica allocazione in un provvedimento *ad hoc*.

Per questo motivo proporrei ai proponenti di soprassedere per poi discuterlo in altra occasione. Nel caso essi insistessero per la votazione di tale emendamento, mi rimetto al parere del Governo.

* RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 26.0.1 e 26.0.2.

Sull'emendamento 26.0.3, testè illustrato dal senatore Mora, faccio eco alle parole dell'onorevole relatore nell'invitare i proponenti, senatori Fabbri, Mora, Marniga, Forte e De Cinque, a ritirarlo. Infatti, se da un lato il

raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'emendamento sta a cuore a ciascun cittadino che come lei, onorevole Presidente, è bene a conoscenza dell'inestimabile valore artistico, così come ha detto il senatore Mora, delle realtà e dei monumenti parmensi, è peraltro vero come per ogni emendamento teso ad utilizzare fondi stanziati nella legge finanziaria il Governo si sia trovato a dover esprimere parere contrario, perchè con provvedimenti *ad hoc*, esaminati dalle Commissioni di merito, nel quadro della migliore utilizzazione delle risorse a disposizione globalmente considerate, ritiene che l'utilizzazione dei fondi possa essere effettuata.

Solo per questo motivo, già espresso peraltro in precedenza per quanto attiene agli emendamenti con i quali si tendeva ad utilizzare risorse previste per la regione Calabria, oppure ad utilizzare fondi previsti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo questa logica, portata avanti - lo ripeto - sia per emendamenti presentati da colleghi del Gruppo comunista che per emendamenti presentati dal Gruppo della Democrazia cristiana e dal Gruppo socialista, il parere non può che essere contrario.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Mi permetto di caldeggiare presso i colleghi senatori l'accoglimento dell'emendamento che abbiamo presentato, rammaricandomi di non essere confortato dal parere favorevole dell'onorevole rappresentante del Governo. Le motivazioni che sono state adottate, peraltro rispettabili dal punto di vista dell'amministrazione finanziaria e della pianificazione da parte del Governo in ordine alle modalità e alle decisioni di impiego di risorse già disponibili, non ci sembrano francamente convincenti. Esse sono contrastate dalle ragioni di urgenza che il senatore Mora molto bene ha messo in evidenza. Qui si tratta di utilizzare risorse che esistono e per le quali la copertura è indubitabile, al fine di realizzare senza ritardo interventi di conservazione e consolidamento di un patrimonio artistico di enorme rilevanza.

C'è l'urgenza di intervenire, per cui il rinvio ad altri provvedimenti *ad hoc* (sappiamo come vanno i lavori parlamentari) potrebbe ritardare l'utilizzazione delle risorse stesse con grave pregiudizio per i beni culturali a cui queste risorse sono state destinate ed espressamente finalizzate. Ricordo che si tratta di un prelievo dal fondo globale.

Ecco perchè mi permetto, a mia volta, di sottolineare alla cortese attenzione del rappresentante del Governo che il voto del Senato che disattendesse la sua indicazione non significherebbe un *vulnus* inferto al Governo, nè un atteggiamento di scarsa correttezza o lealtà della maggioranza nei confronti dello stesso Governo. Si tratta di una piccola questione e non c'è nessun documento per il bilancio dello Stato. Bisogna decidere se assumere oggi una tale scelta nell'ambito di questo provvedimento oppure postergarla.

Sono state qui esaurientemente illustrate le ragioni di urgenza e pertanto mi permetto di insistere presso i colleghi affinchè esercitino in questa occasione quella autonomia del Parlamento - anche rispetto alla dialettica corretta tra Parlamento stesso e Governo - che costituisce pur sempre una

delle prerogative delle assemblee elettive. Ringrazio per la cortese attenzione e per il voto favorevole che chiedo motivatamente ai colleghi per una decisione di buon senso e non per il desiderio di contrastare l'opinione del Governo, che in questo caso si identifica con l'opinione dell'amministrazione.

GIANOTTI. Si sta avvicinando la campagna elettorale, collega Fabbri?

FABBRI. Non è il caso.

PRESIDENTE. Purtroppo siamo sempre in campagna elettorale. Ha chiesto di parlare il relatore. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *relatore*. Vorrei proporre di eliminare un inciso, che è irrilevante per i fini che si prefiggono i proponenti l'emendamento sugli impianti cimiteriali ma che è improprio. Mi riferisco all'inciso del comma 1: «in quanto opere igieniche» che suggerisco appunto di eliminare.

SANTINI. Siamo d'accordo con questa modifica, essendo ininfluente ai fini del nostro emendamento.

TRIGLIA. Siamo d'accordo anche noi.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della modifica suggerita dal relatore ed accolta dai proponenti degli emendamenti 26.0.1 e 26.0.2.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.1, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori, identico all'emendamento 26.0.2, presentato dal senatore Santini e da altri senatori, nel testo modificato.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Poichè il risultato della votazione è incerto, dispongo che essa sia effettuata mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.3, presentato dal senatore Fabbri e da altri senatori.

Non è approvato.

FABBRI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 27 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 27.

(Conferimenti agli enti a partecipazione statale)

1. Per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici.

2. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO, e al comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di lire 50 miliardi per l'anno 1989, da ripartire su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi degli enti.

3. Il fondo di dotazione dell'IRI - Istituto per la ricostruzione industriale, è incrementato per l'anno 1989 della somma di lire 200 miliardi, da destinare alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in conto esercizio anno 1989.

4. È comunque esclusa da parte degli enti interessati ogni destinazione, a copertura di perdite, delle somme autorizzate ai commi 1 e 2.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali».

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno e per il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo mostra d'Oltremare (EAMO)».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti nel Mezzogiorno».

27.1

CROCETTA, GAROFALO, SPOSETTI, BARCA, VIGNOLA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* CROCETTA. Signor Presidente, questo emendamento è in fondo una riscrittura del comma 1 dell'articolo 27, riscrittura che non modifica la sostanza di quel comma.

Vorrei chiedere ai colleghi un po' di attenzione, anche perchè non si tratta di decidere un aumento di spesa o una destinazione diversa, ma di rendere chiara la destinazione dei 200 miliardi. L'ente a partecipazione statale EFIM riceverebbe questo finanziamento che, a nostro avviso, deve essere finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti nel Mezzogiorno.

Se leggiamo il comma 1 dell'articolo 27 del decreto, notiamo che vi è una dizione molto contorta, ma, a detta del Governo, la destinazione è proprio il Mezzogiorno. Non si capisce allora perchè non debba essere resa chiara tale destinazione, non debba cioè essere resa facilmente leggibile, come noi proponiamo.

Si dice nel testo dell'articolo: «finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in conformità ai programmi e sulla base di progetti specifici» (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, non posso continuare a parlare così. Mi rifiuto di illustrare l'emendamento in queste condizioni. Sto cercando di spiegare una cosa semplicissima, però se si lavora in questo modo, con questa confusione, come al solito si respingono gli emendamenti senza sapere di che cosa si tratta e senza comprendere il valore dell'emendamento. (*Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, lei sta ancora illustrando il suo emendamento, dopo di che il relatore ed il rappresentante del Governo daranno il loro parere: non si vota subito.

Lei illustri l'emendamento, assolva il suo compito, nei limiti in cui vuol farlo.

CROCETTA. No, signor Presidente, nei limiti di un po' di silenzio, compreso quello del Presidente.

PRESIDENTE. Ma non posso imporre il silenzio, lei lo sa benissimo, posso solo raccomandarlo.

CROCETTA. Dicevo che la formulazione del comma 1 dell'articolo 27 del decreto è molto complessa, contorta e non porta ad alcun risultato.

Se con questa formulazione si intendono dire cose diverse da quelle che il Governo dichiara, allora va bene questo modo contorto di formulare il comma; se invece si vuole affermare che le somme indicate sono destinate al Mezzogiorno, è opportuno scrivere in maniera diretta che sono destinate al Mezzogiorno, come noi proponiamo.

Per questo raccomando ai colleghi di approvare il nostro emendamento che - ripeto - non modifica la sostanza, che può essere facilmente accolto; e mi meraviglierei se in questo caso il relatore e il Governo si dichiarassero contrari a questa nostra proposta che rende leggibile un testo di legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, nel leggere il testo, intendo - perchè così è scritto - che questo stanziamento è destinato con assoluta priorità al finanziamento di una serie di investimenti per il Mezzogiorno, secondo i programmi di intervento di una determinata legge.

Certamente, se viene usata questa formulazione, ciò significa che l'ente a partecipazione statale ha anche un modesto fabbisogno per completare altri programmi che qui il Governo non ha elencato, che sono in essere e che necessitano di un completamento, anche se, secondo la dizione dell'articolo, l'intervento negli altri casi deve avere un carattere assolutamente minoritario.

Se la mia interpretazione è corretta, ritengo che l'emendamento presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori vada respinto, perchè non risponderebbe alle finalità del testo.

Viceversa, se il Governo volesse assicurare che questa assoluta priorità vuol dire totalità, allora in quel caso potremmo accettare l'emendamento del senatore Crocetta perchè significa totalità, ragion per cui si può modificare il contenuto dell'articolo.

In conclusione, mi rimetto a quel che dirà a questo proposito il Governo.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, il Governo non ha portato alcuna motivazione, mentre quella del relatore in effetti chiarisce alcune cose, e cioè la volontà del Governo di continuare a non utilizzare le somme usando il Mezzogiorno come una specie di grimaldello per far passare determinati provvedimenti e farli approvare nell'ambito della CEE e delle sue direttive. Inoltre, tali somme, invece di essere spese per programmi di sviluppo, vengono destinate a copertura di situazioni di *deficit* e situazioni debitorie

dell'ente. Se devono servire a copertura dei debiti dell'ente lo si dica chiaramente e lo si scriva nella legge, e così pure se devono servire per investimenti.

Per questo manteniamo il nostro emendamento ed invitiamo i colleghi a votarlo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FERRARA PIETRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro che voterei a favore dell'emendamento così come è. Tuttavia chiedo al relatore e al Governo di accettarlo come raccomandazione, dopo averlo trasformato in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. In ogni modo si tratta di una decisione che spetta al proponente.

CROCETTA. Il proponente mantiene l'emendamento.

PRESIDENTE. Se così è, lo mettiamo in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori.

È approvato.

GUZZETTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 28.

(Fondo per il credito alle imprese artigiane)

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per l'anno 1990.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

«Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle

imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218: 36 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le zone depresse del Centro-Nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902: 48 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le rimanenti zone: 70 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato».

3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526» e, per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

28.2

BRINA, GAROFALO, CISBANI, BAIARDI, BERTOLDI,
GIANOTTI, MARGHERI, VITALE, CANNATA

Sopprimere il comma 2.

28.3

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le misure dei tassi agevolati di cui al comma 2 si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente al 1° gennaio 1990».

28.1

LA COMMISSIONE

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti 28.3 e 30.0.2.

MANIERI, *segretario*.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 28.3 e 30.0.2, trasmessi dall'Assemblea, fa presente di non aver nulla da osservare per quanto di competenza, salva l'opportunità di

modificare nella clausola di copertura il riferimento di quello 30.0.2 al capitolo 9001, con quello al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La Commissione fa altresì presente che l'emendamento 30.0.2 risulta alternativo rispetto a quello 30.0.1: entrambi infatti esauriscono per intero l'accantonamento della voce di fondo speciale richiamata per il 1990».

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 28.3 e 28.1 sono stati già illustrati.

Invito i presentatori dell'emendamento 28.2 ad illustrarlo.

GIANOTTI. La proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 28 è in realtà una proposta di stralcio per quanto si riferisce alla manovra sui tassi agevolati dell'Artigiancassa. Tutta l'Artigiancassa è materia di un provvedimento in discussione presso la Commissione industria del Senato (atto Senato 1970-*bis* del 14 dicembre 1989) e quindi a noi sembra più sensato accorpare anche la materia di questo comma 2 con quel provvedimento di cui si sta discutendo in Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. L'emendamento 28.2 è uguale all'emendamento 28.3 da me proposto e quindi il mio parere è favorevole, salvo sentire il pensiero del rappresentante del Governo, sulla base del quale potrei anche modificare il mio parere.

Per quanto riguarda l'emendamento 28.1, si tratta di una proposta subordinata che dovrebbe essere discussa solo se venisse respinto l'emendamento 28.3, identico all'emendamento 28.2.

* RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, quando alla ripresa dei lavori dopo il periodo feriale il Governo ha esaminato come l'Artigiancassa non avesse potuto contare sui contributi per l'abbattimento degli interessi dei mutui che il medesimo istituto assisteva, quando ha constatato che questi contributi per l'anno 1989 non erano stati erogati, si è premurato di presentare un disegno di legge in base al quale poter dare attuazione all'erogazione degli stanziamenti previsti nella legge finanziaria del 1989, tesi a mettere in condizione l'Artigiancassa di assistere, con il proprio contributo, la stipulazione di mutui per investimenti delle imprese artigiane. In quella fase il Governo, inoltre, si è fatto carico, nel momento in cui adempiva tempestivamente alla redazione di un provvedimento di spesa a favore dell'Artigiancassa, di valutare l'opportunità di una diminuzione dell'ammontare del contributo.

Onorevoli senatori, noi ci troviamo di fronte - e di ciò ci viene dato atto da ogni parte nelle discussioni che abbiamo con le associazioni - ad un futuro nel quale l'ammontare dei contributi statali non si prevede in aumento ma, anche in relazione alle regolamentazioni CEE, in diminuzione. Allora il nostro principale obiettivo è quello di assistere il maggior numero di artigiani, nel momento in cui si pongono dinanzi all'investimento e quindi viene avanzata una richiesta di contributo da parte del pubblico erario. La riduzione dell'intervento dello Stato ad abbattimento del tasso di interesse è

stata effettuata proprio al fine di consentire l'erogazione ad un maggior numero di richiedenti dei mutui. Pertanto, si tratta di avere uno spirito di maggiore solidarietà e di consentire che, a parità di stanziamento, siano destinatarie dei contributi più aziende che artigiani.

Per questo motivo, onorevoli relatori, nella situazione degli anni '90, certamente non eguale a quella degli anni 1970 e 1980, la richiesta che il Governo rivolge pressantemente ai presentatori degli emendamenti 28.2 e 28.3 è quella di ritirarli. Si deve prendere atto che il Governo, dopo aver presentato un disegno di legge tendente alla immediata utilizzazione dei fondi che erano giacenti dall'inizio dell'anno, ma che fino a quel momento non erano stati inalveati in un provvedimento di spesa alla fine dell'anno, si è dato carico di rendere immediatamente spendibili anche i contributi afferenti all'esercizio 1990. Nei confronti delle imprese artigiane il Governo sente di aver adempiuto al proprio obbligo di sostegno alle loro possibilità di investimento, avendo reso spendibile il contributo 1989 e quello del 1990, con una riduzione dell'intervento per l'abbassamento del tasso, così come larga parte delle assemblee degli artigiani accettano, con quel senso di responsabilità crescente degli operatori nei confronti dell'esigenza di portare a termine il piano di risanamento della finanza pubblica.

ALIVERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo su questo argomento, particolarmente delicato e sul quale c'è vivo interesse da parte di tutti gli operatori artigiani, perchè qualche settimana fa se ne è ampiamente discusso nell'ambito della 10ª Commissione permanente allorché è stato approvato il disegno di legge n. 1870, relativo appunto all'aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa. Appare curioso che tra la fine del mese di novembre e la fine del mese di dicembre il Governo abbia cambiato opinione. Infatti, mentre nel disegno di legge originario lo stanziamento per il fondo era previsto nella misura di 560 miliardi su un arco temporale di sette anni, nell'articolo al nostro esame lo stanziamento viene limitato ai due anni: al 1989, appunto, per rendere possibile l'erogazione dei contributi, e al successivo anno 1990, anche se con un importo pressochè raddoppiato. Tuttavia il totale dello stanziamento è di 230 miliardi rispetto a 560 miliardi di allora; una differenza notevole che si ripercuote sull'erogazione dei contributi in quanto l'Artigiancassa, che si muove sulla base di un arco temporale quinquennale o decennale, deve contrarre considerevolmente la platea delle erogazioni.

La seconda osservazione riguarda l'ammontare dei tassi. Con l'articolo in esame si è voluto correggere lievemente la norma precedente del 1982 la quale aveva corretto quella originaria, istitutiva dell'Artigiancassa, risalente al 1952. A conti fatti, però, occorre tener presenti le conseguenze cui si è giunti. Attualmente il tasso di riferimento è il 14,40 per cento; per le aziende che operano al Sud viene applicato un tasso del 5,2 per cento, mentre per quelle che operano nel Centro-Nord, con la nuova percentuale, viene applicato un tasso esattamente raddoppiato, cioè il 10,10 per cento. A questo punto ci si chiede se da parte del Governo venga ritenuta equa questa differenziazione della percentuale nei confronti di aziende che svolgono

all'incirca la stessa attività. Mi si obietta che le aziende del Sud avrebbero più convenienza, qualora dovessimo aumentare la percentuale, a ricorrere alla ex Cassa per il Mezzogiorno, ma ritengo che questa non sia una giustificazione sufficiente in relazione alla mancanza di convenienza per la stragrande maggioranza delle aziende del Centro-Nord che vengono ulteriormente aggravate di un tasso dell'1,40 per cento e complessivamente del 10,10 per cento.

Qui si innesta la terza considerazione sulla proposta formulata dai comunisti, ed anche dal relatore, di lasciare in sospeso, con la soppressione del comma 2, l'intera materia. Sarei favorevole a questa soluzione ed uso il condizionale esclusivamente perchè ritengo comunque che la materia dei tassi agevolati debba essere complessivamente regolata dal Governo. Purtroppo è da qualche anno che ci cimentiamo in materia di credito agevolato e cerchiamo di fissare una normativa uniforme che riassume tutte le posizioni presenti nelle varie leggi agevolative al fine di riportare ad unità trattamenti che invece sono enormemente differenti.

Questo emendamento soppressivo potrebbe quindi essere accolto qualora vi fosse l'impegno da parte del Governo, e naturalmente del Parlamento, a riprendere la discussione sul disegno di legge n. 1970-*bis* attualmente all'esame della Commissione industria. Vi è però una proposta che potrebbe essere alternativa, cioè quella di apportare un subemendamento con il quale rimetteremmo al Governo il compito istituzionale di fissare i tassi agevolati sulla base della manovra economica, riportandoli complessivamente non solo all'interesse della categoria degli artigiani, ma all'interesse generale.

Personalmente propendo per l'ipotesi di accogliere l'emendamento del relatore e quello di parte comunista in quanto ciò ci consentirebbe da una parte di lasciare inalterati i tassi agevolati e dall'altra di procedere con una certa urgenza alla revisione dell'intera materia, in modo che si arrivi rapidamente ad una norma più razionale che non costringa il Parlamento a tornare ogni anno sulla fissazione dei tassi agevolati, materia peraltro che non ritengo sia di competenza del Parlamento stesso. (*Applausi dal centro*).

GUZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI. Signor Presidente, oltre gli argomenti che qui sono stati portati a favore dell'emendamento del relatore, identico a quello presentato dai senatori del Gruppo comunista, merita attenzione la considerazione che ha svolto il rappresentante del Governo al fine di superare anche il suo argomentare con il quale ha motivato il parere contrario del Governo.

Il Governo assume che, se noi manteniamo il vecchio tasso di interesse agevolato annuo minimo del 60 per cento del tasso di riferimento, verrebbe finanziato un numero di pratiche inferiore a quello possibile con una maggiorazione del tasso al 70 per cento.

In realtà, dai dati forniti dall'Artigiancassa il rischio che il Governo paventa non esiste; infatti, l'Artigiancassa con gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria e con tasso di interesse agevolato al 60 per cento assicura di poter finanziare tutte le pratiche sulla base dei dati statistici degli anni

precedenti ed in relazione alle presumibili domande che saranno presentate nel 1990.

Credo che, confortati da queste previsioni, si possa chiedere al Governo di esprimere un parere favorevole sull'emendamento in discussione in quanto il rischio che il Governo paventa, e cioè un minor numero di pratiche finanziate dall'Artigiancassa, non sussisterebbe a fronte dei dati che la stessa Artigiancassa ci ha fornito.

Se viene meno la motivazione addotta dal Governo, una motivazione rilevante della quale non si può a cuor leggero non tener conto e per la quale io stesso mi sarei trovato in imbarazzo a votare a favore di questo emendamento, si può più agevolmente considerare la questione.

Ripeto che, una volta chiarito che mantenere il vecchio tasso agevolato annuo minimo non incide sul numero di pratiche istruite e finanziate dall'Artigiancassa, quella prevista mi parrebbe una misura - come ha detto poc'anzi il collega Aliverti - del tutto vessatoria per le aziende artigiane del Centro-Nord perchè, mentre sia per il Sud che per le aree depresse si mantengono i vecchi tassi agevolati, per le aziende che operano al Nord sono incrementati i tassi. Non c'è una ragione plausibile perchè si debba modificare il contributo sugli interessi ed andare a determinare un tasso così pesantemente negativo per le aziende del Centro-Nord.

In questo senso, da un lato raccomanderei al Governo di modificare la propria opinione, sulla scorta degli elementi forniti dall'Artigiancassa, mentre dall'altro esprimo il voto favorevole sull'emendamento 28.3, presentato dal relatore, identico all'emendamento 28.2, presentato da senatori del Gruppo comunista.

GIANOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. Signor Presidente, vi è un punto di dissenso con il Governo che riguarda il taglio dei fondi per il credito all'artigianato. Vi è poi una questione, ripresa in questa sede anche da altri colleghi, relativa al fatto che si tratta di una materia complessa e molto delicata, e quindi non vediamo il motivo per cui si debba in fretta e furia ed in maniera molto approssimativa decidere ora quando è possibile in maniera più sistematica affrontare una tale questione in sede di Commissione.

Per questi motivi noi confermiamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, vuole aggiungere qualcosa?

* RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, voglio aggiungere che il Governo ha posto questo problema nel disegno di legge che ha presentato, e quindi all'interno di una visione organica, pensata, meditata, motivata e niente affatto quindi nel modo definito in questo momento dal collega Gianotti, e cioè che risulterebbe soltanto derivante da una sprovveduta esigenza.

Quindi, senatore Gianotti, mi permetta di osservare che la parte del suo intervento relativa a questo punto non mi pare sostenibile in alcun modo.

Per quanto riguarda il merito dell'affermazione secondo cui tutte indistintamente le richieste di mutuo sarebbero soddisfatte con l'attuale

situazione, corre l'obbligo al Governo, nel porre i più grandi punti interrogativi al riguardo, avendo ricevuto comunicazioni assolutamente diverse, se non addirittura contrastanti, di sottolineare come non ci sia esigenza di prevedere gli stanziamenti degli anni successivi.

GUZZETTI. Come no?

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo è il punto: non si può ragionare in modi diversi a seconda che si argomenti di un problema o di un altro.

Il contenuto dell'intervento del senatore Aliverti verrebbe a collocare il Governo nella situazione di non stanziare fondi per gli anni successivi, 1990 e 1991, perchè, secondo quanto viene riferito dalla Cassa, ci sarebbe copertura a prescindere dai livelli dei tassi con cui si procede.

GUZZETTI. Non a prescindere, ma sulla scorta degli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli interventi indicati dal senatore Aliverti sono effettuati soltanto per alcuni dei primi anni. Il Governo invita a rendersi consapevoli che le politiche economiche non possono essere portate innanzi nel nostro paese con una visione esclusivamente di parte, con una visione che non voglio etichettare in altri modi, perchè potrei essere irrispettoso.

MARGHERI. Sta ascoltando, senatore Aliverti?

SANESI. Si penalizzano sempre gli stessi.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Occorre avere un'idea del Sud e del Nord, onorevole senatore, e non insorgere in modo tale da non ricomprendere le esigenze dell'intera popolazione settentrionale e meridionale. È necessaria una visione che non separi il paese, quasi che un provvedimento possa essere adottato solo se, oltre a diminuire alcuni vantaggi al Nord, li diminuisca nello stesso momento al Sud del paese.

Occorre insomma una visione organica della politica economica, che deve portare ciascuno di noi al di là dell'essere rappresentante di questa o quell'altra zona del paese e a compenetrarsi degli interessi generali, ai quali il Governo, pur nei limiti della propria azione, intende in ogni modo riferirsi. *(Applausi dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.2, presentato dal senatore Brina e da altri senatori, identico all'emendamento 28.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Avverto che l'emendamento 28.1, presentato dalla Commissione, risulta precluso dalla votazione di tali emendamenti.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANIERI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 8 febbraio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 8 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie (2035).

2. Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni (1894) (*Votazione finale ex articolo 120, comma 3, del Regolamento*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti (2034).

2. Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo (1892-bis) (*derivante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea il 5 ottobre 1989*).

3. Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897) (*Votazione finale ex articolo 120, comma 3, del Regolamento*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina (1163) (*Votazione finale ex articolo 120 del Regolamento*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato FIANDROTTI ed altri; deputato BIANCHI ed altri; deputato CASATI ed altri. - Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (1756).

2. FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo (1811).

La seduta è tolta (ore 20).

Allegato alla seduta n. 341**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3000. - «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» (989-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica» (2081);

«Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica» (2082).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 22 gennaio 1990, ha trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità, aggiornata al 30 settembre 1989.

Detta documentazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 2 febbraio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia del decreto interministeriale del 18 settembre 1989, concernente la determinazione dei contingenti massimi dei vari gradi di sottufficiali della Guardia di finanza, distinti per ruolo, per l'anno 1990.

Tale documentazione sarà inviata alla 6ª Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vice presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettere in data 2 febbraio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nelle sedute del 18 luglio e 19 dicembre 1989, riguardanti rispettivamente l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed

occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale, la dichiarazione di eccedenza di manodopera ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215, e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675/77 dei progetti di ristrutturazione presentati da varie società.

Le delibere anzidette saranno inviate alle Commissioni permanenti 5^a, 10^a e 11^a e saranno altresì trasmesse - d'intesa col Presidente della Camera dei deputati - alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della corte costituzionale, con lettere in data 2 febbraio 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 139 n. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), nella parte in cui prevede che il giudice penale inabiliti *de jure*, anziché sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato, per alcuno dei reati indicati nell'articolo 5 n. 3 della legge stessa, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata; dell'articolo 142, ultimo comma, della legge notarile predetta, nella parte in cui prevede che «è destituito di diritto» il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 5 n. 3 della legge stessa, anziché riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso articolo 142; dei primi tre commi dell'articolo 158 della legge notarile predetta; e, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 146 della stessa legge, nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando per il fatto illecito sia promosso processo penale. Sentenza n. 40 del 31 gennaio 1990 (*Doc. VII*, n. 195);

dell'articolo 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo. Sentenza n. 41 del 31 gennaio 1990 (*Doc. VII*, n. 196);

dell'articolo 3, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1970, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione del padre senza indennità. Sentenza n. 42 del 31 gennaio 1990 (*Doc. VII*, n. 197);

dell'articolo 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, limitatamente al disposto della lettera *b*) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la

realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni. Sentenza n. 44 del 31 gennaio 1989 (*Doc. VII*, n. 198);

dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'articolo 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio. Sentenza n. 49 del 31 gennaio 1990 (*Doc. VII*, n. 199);

dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche agli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili. Sentenza n. 50 del 31 gennaio 1990 (*Doc. VII*, n. 200).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 2 febbraio 1990, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 61, ultimo comma, della legge regionale del Veneto del 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli articoli 6, lettera *d*), e 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento. Sentenza n. 43 del 31 gennaio 1990.

Detta sentenza sarà inviata alle Commissioni permanenti 1ª e 13ª.

Interpellanze

ULIANICH. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Constatato il grave depauperamento del patrimonio artistico nazionale con il furto perpetrato al museo archeologico di Ercolano;

considerata la frequenza di anno in anno accelerata con cui scompaiono nel nostro paese, sia da raccolte pubbliche sia da collezioni private, testimonianze di civiltà e cultura;

visti inoltre lo stato di abbandono in cui versano alcune aree archeologiche e il disinteresse, magari forzato, nei confronti di non poche espressioni della civiltà artistica rilevabile in chiese e palazzi pubblici,

l'interpellante chiede di sapere:

come il Ministro intenda affrontare in maniera sistematica il problema dei furti di opere d'arte;

su quali fondi il Ministero possa contare per la sicurezza di un patrimonio artistico spesso disperso e non adeguatamente difeso;

se non ritenga sia il caso di accorpate, laddove ciò si presenti attuabile sul piano scientifico e pratico, onde meglio proteggerli, musei di piccole dimensioni o altre raccolte d'arte pubbliche disperse nell'ambito di un unico bacino territoriale;

se non sia possibile, d'intesa con le competenti autorità ecclesiastiche, rafforzare i dispositivi di sicurezza per proteggere chiese e locali annessi in cui si trovino opere degne di attenzione dal punto di vista storico-artistico;

se non ritenga che alcuni patrimoni archeologici - viene qui citato, soltanto come esempio, il complesso di Cuma - vengano tutelati in maniera seria e urgente con mirati interventi;

se non valuti necessario intervenire perchè l'abusivismo selvaggio, che compromette particolarmente nel Meridione intere zone archeologiche, venga combattuto e sia escluso da qualsiasi sanatoria.

(2-00366)

RIVA, FIORI, CAVAZZUTI, VESENTINI, PASQUINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che il giornalista Giovanni Minoli, conduttore della trasmissione televisiva «Mixer», ha dichiarato in un'intervista che - in alternativa al «falso scoop» mandato in onda lunedì 5 febbraio 1990 su presunti brogli nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946 - «avevamo progettato, per esempio, di dare la notizia che i Bot fossero stati congelati»;

considerato che simile proposito segnala, oltre alla non curanza delle fattispecie criminose previste in materia dal codice penale, un'incredibile leggerezza professionale e la mancanza di consapevolezza del rovinoso marasma finanziario che l'eventuale diffusione della falsa notizia sul «congelamento» dei Bot potrebbe provocare;

sottolineata la straordinaria capacità di orientamento della pubblica opinione che è propria del mezzo radiotelevisivo, ed avvertite le peculiari responsabilità che gravano sulla società concessionaria di un servizio pubblico,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) i nominativi di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità nella RAI, hanno partecipato o comunque erano a conoscenza del progetto di una trasmissione basata su un falso scoop a proposito di congelamento dei Bot;

2) quali provvedimenti la Presidenza del Consiglio abbia preso o intenda prendere con urgenza per porre i responsabili di simili trovate perniciose in condizioni di non nuocere agli interessi della collettività, al corretto andamento dei mercati finanziari, alla stabilità del pubblico risparmio, nonché all'immagine professionale e commerciale del servizio pubblico televisivo.

(2-00367 p.a.)

GOLFARI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che la ex cava Rovelli in località Chiuso del comune di Lecco è stata oggetto, nel 1985, di un intervento urgente in base alla legge 21 novembre 1985, n. 622, per 2 miliardi di lire, disposto dal ministro *pro tempore* Zamberletti;

che, in concomitanza con il disastro Valtellina, nell'autunno 1987, il ministro *pro tempore* Gaspari ha disposto un altro finanziamento di

risanamento dello stesso costone roccioso incombente sull'abitato per 6 miliardi di lire;

che, tamponato il primo rischio, la ex cava è stata lasciata nelle condizioni originarie provocando disagio alla popolazione e in particolare alla sottostante impresa Pozzi che occupa 50 dipendenti;

che, nonostante precedenti pressanti appelli ai Ministri dei lavori pubblici e della protezione civile, la situazione della ex cava attende ancora di essere affrontata con un progetto organico di lavori che il Provveditorato alle opere pubbliche di Milano non ha ancora avviato dopo quasi 5 anni di attesa e nonostante l'esistenza del finanziamento;

che, anzi, lo stesso finanziamento è già stato decurtato di 670 milioni destinati ad altra opera, con una procedura che l'interpellante giudica discutibile;

che, con lettera del 20 ottobre 1989, il Provveditore alle opere pubbliche di Milano assicurava l'interpellante che i tempi tecnici ancora occorrenti sarebbero stati «una sessantina di giorni»,

tutto ciò premesso e considerato, si interpella il Ministro dei lavori pubblici per conoscere i motivi reali di questo incredibile ritardo nell'esecuzione di un'opera ritenuta urgente dalla protezione civile che ha già causato notevoli disagi e concreti danni ai residenti, già sfollati con ordinanza sindacale, compresa la ditta Pozzi che potrebbe rivalersi del rilevante danno subito con spese a carico dell'erario.

(2-00368)

PERUGINI, COVELLO, DONATO, DI LEMBO, IANNI, MAZZOLA. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Per conoscere se non ritenga di riferire sulle continue e motivate reazioni del pubblico e della dirigenza sportiva chiamati ad assistere, di settimana in settimana, ad incontri calcistici in cui lo spettacolo è quello di episodi, fallaci e punitivi, della classe arbitrale.

Riteniamo, a tale riguardo, richiamare la seguente nota giornalistica «E se poi gli arbitri...» che riporta fatti eloquenti che dovrebbero essere, attentamente, valutati ed esaminati:

«E se poi gli arbitri...»

di Crisvi

Chi scrive è uno di quelli che ha sempre creduto e, fermamente, nella onestà degli arbitri di calcio, non fosse altro per essere stato, per un decennio circa, addetto alla loro "incolumità" quale dirigente di società e, mi ritengo - non mi vergogno a confessarlo - "soddisfatto" per aver preso, al posto dell'arbitro Simini di Torino, un pugno in faccia da parte di un "focoso" presidente che al termine di un incontro di serie C Brindisi-Reggina, disputato al S. Vito, aveva tentato di aggredirlo.

Altri tempi!

Davvero altri tempi quando l'arbitro Luci di Firenze, nonostante avesse espulso un giocatore rossoblu al termine dell'incontro Cosenza-Pescara, uscì tra gli appalusi dei quindicimila presenti allo stadio S. Vito, per non parlare dei vari Coppetelli, Lanese etc. che hanno reso e rendono onore alla classe arbitrale.

Purtroppo, però, devo annotare che in questi ultimi tempi che seguo dalla tribuna le vicende calcistiche della mia città, alcuni avvenimenti

dell'attuale campionato di serie B lasciano alquanto perplessi, non tanto per le direzioni arbitrali che possono sì non essere perfette perchè soggette all'errore umano, giammai alla malafede quanto per alcune designazioni "strane" e quanto meno inopportune.

Eccole:

5ª giornata di serie B - 24 settembre 1989: Cosenza-Pescara, arbitro signor Iori di Parma. Molti cartellini gialli per molti giocatori rossoblu, specie per quelli in odore di squalifica, ossia diffidati.

Domenica successiva è in calendario, pensate un po', l'incontro Parma-Cosenza.

16ª giornata di serie B - 10 dicembre 1989: Messina-Como, arbitro signor Iori di Parma: stessa musica.

E la domenica successiva? Parma-Messina.

2ª giornata di ritorno di serie B - 28 gennaio 1990: Como-Brescia, arbitro signor Iori di Parma e domenica prossima 4 febbraio 1990 è in calendario Parma-Como.

Sarà ma... Non siamo Baluba».

In questo ultimo periodo si parla, con insistenza, di come deve essere fronteggiato il possibile errore umano; non c'è dubbio che, ormai, si rendono necessari ausili strumentali tecnici per evitare l'irreparabile e le degenerazioni.

Per questi motivi e al fine di riportare serenità nel pubblico e ristabilire quella necessaria giustizia sportiva, chiediamo se non si ritenga di avviare un dibattito su tale argomento di grande attualità.

(2-00369)

MESORACA, GIANOTTI, CARDINALE, ALBERTI, GAROFALO, TRIPODI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Si interpella la Presidenza del Consiglio sulla grave situazione in cui versa la Pertusola Sud, la maggiore fabbrica calabrese, in conseguenza della mancata realizzazione degli investimenti per l'ammodernamento dello stabilimento crotonese.

Gli interpellanti desiderano conoscere:

a) quali passi abbia mosso il Governo per rispettare e far rispettare i numerosi impegni assunti presso la Presidenza del Consiglio, alla presenza dell'allora sottosegretario onorevole Misasi, sulla Pertusola Sud, in riferimento al contenuto delle delibere CIPI del 12 aprile 1988 e del 3 maggio 1989, ed in particolare per la parte relativa alle disposizioni contenute in merito al negoziato tra GEPI, ENI e il *partner* privato di Pertusola Sud, al fine di realizzare un'unica struttura societaria nazionale pubblica nel settore zinco;

b) quali misure il Governo intenda adottare per la ripresa e la conclusione del succitato negoziato con il *partner* privato di Pertusola Sud (Metaleurop), anche in considerazione del fatto che quest'ultimo ha disdettato l'accordo di commercializzazione e quello relativo alla fornitura di materie prime (Blend), compromettendo in tal modo il proseguimento dell'attività produttiva. A tutto ciò si aggiunge il fatto che Metaleurop, che detiene la maggioranza azionaria in Pertusola Sud, non consente la realizzazione delle manutenzioni necessarie alla continuità produttiva, tanto che, per questa ragione, una parte dello stabilimento sarà costretta a cessare

la produzione, con conseguenze nefaste sul mantenimento e sulle prospettive dell'intero impianto di Crotone.

(2-00370)

Interrogazioni

GOLFARI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per conoscere quali organici rimedi lo Stato voglia porre in essere per difendere il patrimonio artistico italiano dal fenomeno dei furti che, dopo la rapina di Ercolano, ha assunto dimensioni non più accettabili per un paese civile come l'Italia.

(3-01058)

MURMURA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per conoscere, di fronte ai gravissimi furti ed ai preoccupanti danni al patrimonio artistico italiano confermati da quanto recentemente avvenuto ad Ercolano, gli intendimenti del Governo per la realizzazione di un piano organico di tutela dell'intero patrimonio artistico ed archeologico anche utilizzando il contributo dei privati.

(3-01059)

MURMURA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per conoscere il fondamento delle voci circolanti sulla volontà di una diversa destinazione dei fondi per la viabilità stradale ed autostradale del Mezzogiorno ed altre regioni del Centro-Nord.

(3-01060)

MURMURA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per essere informato sul fondamento delle notizie circa il ventilato trasferimento all'IRI dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria e sulle ragioni della mancata utilizzazione dei fondi per tale importante infrastruttura stanziati da anni.

(3-01061)

TAGLIAMONTE, TOTH, CONDORELLI, PINTO, PATRIARCA, BOSCO, IANNIELLO, DE VITO, VENTRE, ZECCHINO, MONTRESORI, BUSSETI, IANNI, DI STEFANO, SALERNO. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che il gravissimo furto dei reperti archeologici degli scavi di Ercolano (Napoli) viene ad aggiungersi ad una lunga serie di veri e propri saccheggi operati nei musei e nelle chiese di tutta Italia e che la facilità con la quale questi fatti criminosi sono eseguiti diventa ancora più preoccupante se si considerano l'ormai prossima completa definitiva apertura del mercato unico europeo e la fin qui mancata disciplina comunitaria a difesa dei beni culturali degli Stati membri, gli interroganti chiedono di sapere:

a) come fosse stata organizzata (locali, contenitori, porte blindate, eccetera) la custodia dei preziosi oggetti trafugati dagli scavi di Ercolano; chi fosse responsabile dell'organizzazione e della effettuazione di detta custodia; se e quando la competente Sovrintendenza avesse formalmente rappresentato ai superiori uffici ministeriali l'insufficienza dei mezzi a disposizione e le

reali esigenze finanziarie, logistiche e di personale per una efficace ed affidabile protezione dei beni; quali formali riscontri tali esigenze e la richiesta di soddisfarle da parte della suddetta Sovrintendenza avessero ottenuti;

b) se sia vero che nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali esistevano sufficienti disponibilità per coprire la spesa relativa all'approntamento ed alla messa in opera delle strutture e degli impianti di custodia dei reperti e del sistema di allarme. In caso affermativo, quali motivi di forza maggiore abbiano impedito di provvedere tempestivamente; quali responsabilità specifiche siano configurabili; quali misure disciplinari siano state adottate o si intenda adottare;

c) se e quali iniziative siano state intraprese o ci si appresti ad intraprendere per fronteggiare la situazione sull'intero territorio nazionale; in particolare, se ed in quale misura si ritenga di procedere ad un adeguato ampliamento degli organici del personale di custodia e se, frattanto, non si debba procedere ad una rapida redistribuzione del personale nelle varie sedi in modo da rafforzare i quadri nei siti esposti a maggiore rischio;

d) se siano state definite ipotesi di norme comunitarie per la salvaguardia dei beni culturali e se non si ritenga di sollecitare in sede CEE la negoziazione e l'adozione della regolamentazione del settore;

e) se sia stato predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un piano di interventi (strutture, personale, sistemi di allarme e relativo fabbisogno di risorse finanziarie) per assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, storico e culturale sull'intero territorio nazionale e, specialmente, dei reperti e delle opere di eccezionale valore.

(3-01062)

TAGLIAMONTE, TOTH, CONDORELLI, VENTRE, PINTO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per sapere se sia a conoscenza delle insoddisfacenti condizioni del servizio assicurato dall'ente Ferrovie dello Stato sulle tratte Roma-Napoli e Napoli-Roma per quanto si riferisce in particolare agli orari, alla frequenza e alla composizione dei convogli e alla qualità delle prestazioni durante il viaggio e nelle stazioni.

Gli interroganti ritengono di dover rappresentare – avendole direttamente raccolte e verificate – le doglianze degli utenti e chiedere al Ministro se non ritenga di intervenire, nell'esercizio dei suoi poteri e delle funzioni del suo Ministero, perchè si provveda a:

istituire nuove corse di rapidi IC fra le ore 9 e le ore 12. Attualmente da Roma, dopo il diretto delle 9, c'è solo quello delle 12,30 e, da Napoli, dopo il diretto delle 8,45, ci sono un IC alle 12,19 ed un altro IC alle 12,38, entrambi provenienti dalla Calabria e solitamente in ritardo;

aumentare il numero delle carrozze che transitano per Napoli in prosecuzione per la Calabria e la Sicilia. Il rapido 565, in partenza da Roma alle 13,10, risulta quotidianamente insufficiente ad accogliere tutti i viaggiatori diretti nel capoluogo campano;

anche in considerazione della vetustà delle carrozze solitamente impiegate, curarne più seriamente la pulizia e il decoro;

migliorare il servizio ristoro sia nella qualità degli alimenti sia nel comportamento del personale addetto;

richiamare la ditta di ristorazione che disimpegna il servizio con carrello sul treno 620 delle ore 7,55 in partenza da Napoli Mergellina, al dovere di preparare le bevande calde (caffé) in quantità sufficiente, onde evitare che la domanda dei viaggiatori delle ultime vetture rimanga immancabilmente insoddisfatta per esaurimento delle scorte;

ripristinare nella stazione di Mergellina il servizio di bar, inspiegabilmente soppresso da molti mesi.

(3-01063)

PONTONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il capo della polizia Vincenzo Parisi ha subito, nei primi di gennaio del 1990, un furto di armi che erano custodite nella sua auto, parcheggiata davanti ad un ristorante del centro di Roma;

che il furto assume una particolare gravità sia per il numero delle armi rubate sia per le circostanze in cui si è verificato il furto sia per l'alto grado del personaggio vittima del furto,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) per quali motivi il capo della polizia detenesse tante armi nella sua auto;

2) perchè l'auto sia stata lasciata incustodita davanti al ristorante;

3) per quali motivi il capo della polizia si sia recato nel ristorante accompagnato da un autista e dal suo segretario, senza l'abituale scorta che avrebbe dovuto proteggerlo in ogni caso ed in ogni luogo;

4) chi dovesse incontrare o abbia incontrato nel corso della cena;

5) quali provvedimenti si ritenga di assumere, dopo gli accertamenti del caso, nei riguardi del capo della polizia per la superficialità con la quale ha agito in detta circostanza.

(3-01064)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PIZZOL. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che, come è stato riportato da notizie di stampa, il Presidente della provincia di Treviso ha recentemente dichiarato che nel comune di Gaiarine (Treviso) «sotto un telone», senza nessun monitoraggio di sicurezza, vi sono 52.000 metri cubi di materiale altamente tossico che attendono di essere inertizzati, dichiarando inoltre che ciò costituisce una vera e propria «bomba ecologica», l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza di detta situazione;

se essa risulti effettivamente quale sopra descritta dal Presidente della provincia di Treviso e quali provvedimenti siano stati eventualmente adottati dal suindicato Presidente nell'ambito delle proprie competenze o quali provvedimenti siano stati adottati dal Ministro al fine di far cessare l'eventuale stato, o pericolo, di inquinamento ambientale.

(4-04409)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che i cittadini di Catania e i degenti dell'ospedale «Ferrarotto» di Catania hanno presentato un esposto, documentato con tanto di fotografie, per denunciare il degrado e lo

sfascio del reparto di ematologia, diretto dal professor Cacciola, ad alta specializzazione, che dovrebbe essere dotato di attrezzature e strutture moderne;

considerato:

che i letti disponibili per questa struttura a carattere regionale sono appena 17, con conseguenti lunghe attese dei pazienti, affetti da malattie ematiche a volte maligne;

che ad aggravare maggiormente le sofferenze dei ricoverati concorrono non poche disfunzioni: un impianto elettrico fatiscente e, di conseguenza, il riscaldamento dei locali con stufe elettriche a turni; l'acqua frazionata, con ripercussioni di forzate chiusure dei servizi igienici. Inoltre c'è carenza di suppellettili, di portantini e di infermieri per cui, a volte, provvedono i parenti dei ricoverati alla pulizia delle camere,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere per risolvere questa grave situazione dell'ospedale di Catania.

(4-04410)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* – Premesso che nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Siracusa ha deliberato la costituzione di una società mista per la gestione dell'impianto idrico, dell'impianto fognante e del depuratore cittadino, che vede il 60 per cento delle azioni al comune ed il 40 per cento al partner privato «CREA»;

considerato che il consiglio comunale ha dato mandato alla «CREA» di approntare uno studio di consistenza degli attuali impianti idrico e fognante della città, trasferendo nel contempo all'ufficio tecnico comunale l'incarico di affrontare il capitolato d'oneri;

rilevato che l'amministrazione precedente aveva elaborato un bando pubblico di gara per appaltare il servizio, in coerenza ai dettami di linearità e trasparenza, e che non si comprendono le motivazioni procedurali oggi adottate intese ad escludere la partecipazione alla pubblica gara di altre ditte operanti nel settore, senza togliere merito alcuno alla società «CREA»; inoltre è stata trascurata l'opportunità, grave errore amministrativo, di approntare – tramite l'ufficio tecnico comunale – un elaborato di studio sullo stato attuale degli impianti prima, facendo seguire dopo l'adozione dell'atto costitutivo,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere in merito a tale episodio, anche alla luce delle manifeste contestazioni e disapprovazioni da parte di diversi consiglieri comunali di tutti i gruppi politici.

(4-04411)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nei giorni scorsi a Noto (Siracusa) è crollata un'ala del settecentesco palazzo barocco che si estende dalla chiesa di San Carlo orizzontalmente per oltre duecento metri sino alla piazza XVI maggio e che ospita, oltre ad alcune classi del liceo «Rudini», gli uffici pubblici del distretto scolastico, della scuola musicale e dell'Opera Pia;

considerato che da tempo erano stati segnalati, in seguito a perizia

tecnica, la precarietà statica e il dissesto di numerosi palazzi barocchi insistenti nel reticolo urbano del centro storico di Noto;

ritenuto un atto di grave irresponsabilità da parte degli organismi preposti non aver provveduto a portare a compimento un programma operativo per la salvaguardia dei monumenti di Noto, anche per le gravi conseguenze che detti crolli possono rappresentare per l'incolumità dei cittadini, crolli che, come in questo caso, solo grazie a fortuite circostanze non hanno provocato vittime innocenti;

visto che sia il Governo centrale sia il governo regionale hanno stanziato somme non indifferenti per il recupero ed il risanamento del barocco della Val di Noto,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda promuovere per tutelare l'ingente patrimonio artistico e culturale di detta città, conosciuta ed apprezzata dal turismo internazionale.

(4-04412)

BOSSI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che il sequestro di persona rappresenta uno dei crimini che più ripugnano alla coscienza civile e sociale della collettività;

che anche i detenuti condannati per sequestro di persona usufruiscono dei benefici della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetta «legge Gozzini»);

che molte volte, per la concessione dei benefici, non si è tenuto conto della pericolosità sociale, valutazione che la predetta legge richiede assieme alla buona condotta del detenuto;

che alcuni di tali detenuti, una volta liberi, spesso continuano nella loro attività criminosa, come si è verificato recentemente per i rapitori di Esteranne Ricca,

l'interrogante chiede di sapere:

quanti detenuti, condannati per sequestro di persona, abbiano beneficiato e beneficiano delle norme previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati in merito ad una interpretazione ed a una applicazione della predetta legge che appaiono distorte;

quali siano altresì le loro considerazioni sulla necessità di conseguire una più seria valutazione della pericolosità sociale in ordine ai sequestratori di persona.

(4-04413)

MONTINARO, IANNONE, CANNATA, LOPS, PETRARA, SENESI, LOTTI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che l'aeroporto «Gino Lisa» di Foggia è una struttura fondamentale per il trasporto veloce (di viaggiatori e merci pregiate deperibili) e che durante il periodo primaverile, estivo ed autunnale vi è un intenso flusso turistico dall'Europa e da regioni italiane per il Gargano, per aree di grande interesse archeologico e monumentale (Troia, Lucera, Arpi, Ordone, Salapia, Manfredonia, Monte Saraceno e Vieste) e per aree di grande interesse religioso (il culto di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, il culto Micaelico per Monte Sant'Angelo, per San Marco e per l'Incoronata). Vi è, inoltre, un notevole andirivieni di operatori industriali, agricoli ed economici in genere, che devono sottoporsi, per arrivare a Foggia (centro d'importanza strategica nel campo agricolo) dalle varie zone italiane

ed europee, a lunghi e lenti viaggi (vi è infatti un sistema ferroviario intasato per la presenza di un solo binario sulla Pescara-Foggia e sulla Caserta-Foggia);

constatato:

che, a fronte di investimenti cospicui per le strutture e per l'assunzione di personale, vi è la totale assenza di traffico di linea (non un solo aereo atterra o decolla da Foggia);

che numerosi impedimenti costituiti da costruzioni abusive, accorciando i corridoi aerei, impediscono l'uso per intero della pista dell'aeroporto «Gino Lisa» di Foggia, rendendo impossibile l'atterraggio e il decollo di veicoli di media portata che renderebbero commercialmente più conveniente l'utilizzo dell'aeroporto stesso,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quale motivo non si istituisca un ente di controllo del traffico aereo nell'aeroporto «Gino Lisa» di Foggia (torre di controllo) che consenta l'utilizzo a pieno delle procedure strumentali pubblicate e che finora sono state e sono subordinate all'orario di servizio dell'avvicinamento di «Amendola» e alle preminenti attività militari nella zona interessata;

per quale motivo, in coordinamento con le autorità militari dell'aeroporto di «Amendola», sede della 64ª aerobrigata, non si utilizzi un corridoio Foggia-Vieste o altro per inserire il «Gino Lisa» sulla via di uscita nazionale che congiunge il Nord al Sud;

per quale motivo nell'aeroporto di Foggia non operi alcuna compagnia di bandiera al fine di consentire, con il concorso pubblico, il traffico di passeggeri e merci a scopo sociale che, in presenza delle potenzialità sopramenzionate, diverrebbe presto commercialmente vantaggioso;

per quale motivo non siano state eseguite le ordinanze di demolizione, che pure erano state decise, di tutti gli ostacoli per rendere utilizzabile l'intera pista dell'aeroporto stesso.

(4-04414)

POLLICE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere come intenda rilanciare il ruolo dell'Istituto italiano di cultura di Copenaghen che da circa un quinquennio non assolve, di fatto, il suo ruolo istituzionale di diffusione della cultura italiana in Danimarca.

Considerato:

che l'attuale direttore, da lungo tempo in servizio presso l'Istituto italiano di cultura di Copenaghen, non svolge alcuna effettiva attività a causa del suo isolamento nel contesto del paese di servizio imputabile al deterioramento dei rapporti con le istituzioni socio-culturali danesi e, più segnatamente, con i *mass media* che ignorano il nostro Istituto;

che tale deterioramento ha interessato i circoli culturali danesi, tanto da provocare una notevole flessione dei soci dell'Istituto italiano, passati dai circa quattromila, di alcuni anni orsono, agli attuali mille, di cui appena duecento paganti la quota associativa;

che il *deficit* dell'Istituto ammonterebbe a non meno di 100 milioni a causa di una poco oculata amministrazione che ha dato luogo a notevoli spese di rappresentanza, non sempre giustificabili,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce dello stato di inerzia del nostro Istituto di cultura, il Ministro in indirizzo non ritenga di dovere

provvedere con opportuni provvedimenti, anche per accertare eventuali responsabilità dell'attuale direttore in base ai mancati obiettivi della cooperazione culturale italiana in Danimarca che implicano un giudizio complessivo del suo operato nell'arco di un decennio, che farebbe escludere ogni possibilità di accogliere una sua richiesta di proroga in servizio.

(4-04415)

PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che a tutt'oggi il ministro Carmelo Conte insiste nel proporre la candidatura della città di Napoli a sede della manifestazione internazionale «Expo 2000»;

che la proposta del ministro Conte va a cozzare con la candidatura della città di Venezia alla stessa manifestazione;

che la candidatura di Napoli all'«Expo 2000» sembra non sia più proponibile perchè tardiva,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che la candidatura della città di Venezia all'«Expo 2000» sia stata proposta da circa un anno;

se sia vero che il comune di Venezia non vuole Venezia come sede della detta manifestazione e che la regione veneta propone altre città venete a sede della manifestazione;

se sia ancora possibile che Napoli diventi sede della manifestazione internazionale «Expo 2000»;

qualora ciò sia possibile, per quali motivi a tutt'oggi non sia stata data alcuna risposta alla richiesta di candidatura di Napoli che è stata avanzata dal ministro Conte, dal comune di Napoli e dalla regione Campania e per quali motivi non siano state avviate tutte le iniziative acchè la città di Napoli possa diventare sede ufficiale della «Expo 2000».

(4-04416)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa e dell'ambiente.* – Per conoscere:

se il compito dell'ammiraglio Sergio D'Agostino presso i servizi segreti fosse quello, dopo essere stato messo al corrente dell'invio di armi «coperto», cioè clandestino, in quanto non fatto conoscere neppure alle autorità portuali preposte al controllo, di recarsi nei porti di imbarco per adottare le «precauzioni» necessarie al fine di evitare che venissero effettuati interventi effettivi di sorta da parte di autorità locali;

se il D'Agostino sia sempre stato impiegato in compiti relativi a commesse illegali e quali ordini scritti, e da chi impartiti, esistessero in merito;

se in tali operazioni illegali venisse impiegato anche personale dei centri di controspionaggio e in base a quali direttive del Governo;

se gli organi governativi fossero a conoscenza di queste operazioni;

se ufficiali e personale dei servizi segreti si siano rifiutati di compiere operazioni illegali, operazioni contrarie all'interesse stesso del paese e che violavano precisi impegni assunti dall'Italia e addirittura disposizioni governative (come quella di non fornire armi ad Israele).

Per conoscere in particolare:

a) se il D'Agostino sia stato impiegato nel porto di Ancona nel 1969 per un'operazione coperta ed illegale di traffico di armi con Israele, operazione che - secondo la concessione di licenza governativa - era stata autorizzata per la Grecia e non per Israele:

se in quell'occasione siano stati imbarcati carichi di munizioni contenuti in un decina di TIR della società Tirrena;

se questi TIR siano stati parcheggiati nell'aeroporto di Falconara e se ciò sia avvenuto attraverso contatti col Sios Aeronautica;

se, con l'ausilio del Sios Marina, siano stati impiegati sommozzatori per controllare la chiglia della nave che doveva trasportare clandestinamente armamenti in Israele e se l'operazione sia stata autorizzata dal Dipartimento marittimo di Ancona;

se sia stato impiegato l'agente marittimo Morandi, cui si è rivolto Vittorio Amadasi, titolare della ditta Tirrena, coinvolgendo l'agente marittimo in un'operazione illegale;

se la nave battesse bandiera greca, mentre i marinai indossavano maglie con la stella di Israele e se ciò abbia addirittura causato uno sciopero dei metalmeccanici che si rifiutavano di imbarcare le munizioni, rendendo così edotti sia la Capitaneria di porto sia il Dipartimento marittimo della illegalità dell'operazione stessa;

b) se il D'Agostino sia stato impiegato in altra operazione illegale a Livorno nel 1970, operazione sempre diretta verso Israele ma con destinazione fittizia la Grecia, attuata sempre tramite la ditta Tirrena, e se questa operazione concernesse una quarantina di carri armati provenienti da un deposito dell'Esercito. Anche questa operazione contravveniva alla legge di pubblica sicurezza, la quale stabilisce che il paese destinatario debba essere in possesso della licenza mentre ovviamente Israele non era in possesso della licenza, essendone in possesso, non si sa a quale titolo, la Grecia;

c) se nel 1971, e precisamente nei giorni di ferragosto, il D'Agostino abbia operato da La Spezia per inviare un carico di armamenti, tra cui i mezzi blindati M 113 (appartenenti all'Esercito e riverniciati dall'Oto Melara), alla Libia:

se, al fine di nascondere l'operazione clandestina, sia stata addirittura bloccata la via Aurelia presso La Spezia;

se nell'operazione fosse coinvolto anche il generale Miceli, capo del servizio e risultante iscritto nelle liste dalla P2;

se fosse coinvolto l'armatore Grimaldi con sue navi-traghetto;

d) se il D'Agostino sia stato impiegato a Riposto nel 1971-1972-1973 per imbarco di munizioni della ditta Bomprini Parodi Delfino e di mitragliatrici Oerlikon. Gli armamenti erano diretti clandestinamente ad Israele e ufficialmente alla Grecia;

se fosse coinvolto l'agente marittimo Bordon;

e) se il D'Agostino abbia più volte operato a Talamone, porto nel quale esisteva una banchina della Snia Viscosa, per invio di armamenti e munizioni ad Israele ma risultanti destinati ufficialmente ad altro paese, tramite l'agente marittimo Fanciulli, con navi noleggiate dalla ditta Tirrena;

f) se il generale Correra, come risulta dalle dichiarazioni di cui si legge nel settimanale «Panorama» nei numeri del 24 maggio 1987 e del 30

agosto 1987, in interrogatori resi al giudice Mastelloni, abbia spiegato al D'Agostino la natura dei compiti clandestini che avrebbe svolto e se sia concepibile che si ammettano disposizioni illegali di questo tipo e che si ammetta altresì che un ufficiale le esegua, senza far rilevare la gravità delle responsabilità assunte e se ciò non contravvenga allo spirito e alla sostanza della normativa che regola l'impiego del personale militare;

g) se il colonnello Bernini, altro ufficiale dei servizi segreti, impiegato in operazioni di traffico di armi, sia stato poi assunto quale ufficiale «addetto alla sicurezza» presso la ditta Bomprini Parodi Delfino, ditta coinvolta nel traffico illegale di armi;

h) quali siano le valutazioni del Presidente del Consiglio, del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della difesa in relazione ai gravi fatti sopra denunciati riguardanti specificamente il D'Agostino (ufficiale che nel ferragosto del 1989 venne scelto dal Ministero della difesa-marina come alto commissario per l'Adriatico nella lotta contro le alghe, ufficiale il cui nome risulta altresì in numerosissimi elenchi di iscritti alla P2 rinvenuti dalla stessa Commissione di inchiesta) e più in generale le interferenze dei servizi segreti nel traffico di armi in operazioni clandestine coinvolgenti anche agenti marittimi e armatori italiani;

i) se il traffico di armi sia continuato negli anni scorsi regolarmente nelle modalità sopra indicate, come testimoniato dalla vendita di armi al Sud Africa in partenza dal porto di Talamone (per le quali in Danimarca venne condannato l'armatore Peter Getterman con sentenza inviata al Governo italiano e trasmessa alla magistratura di Grosseto e di Firenze senza, a quanto è dato sapere, alcun esito per le responsabilità italiane) e se il traffico di armi continui ancora oggi indisturbato sotto la regia dei servizi segreti, regia che scavalca e rende inutile ogni legge dello Stato italiano in materia.

(4-04417)

ALIVERTI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Per conoscere in base a quali elementi abbia ordinato la sospensione e l'inibizione dei lavori relativi all'insediamento artigiano previsto in frazione Quarzano del comune di Pognana Lario (Como).

Come più volte documentato dall'amministrazione comunale, trattasi di un piccolo insediamento artigianale, esaminato più volte e dai vari enti competenti, a cominciare dalle indagini preliminari di adozione del vigente piano regolatore generale (1981), sino alla approvazione del piano di urbanizzazione della regione Lombardia e della comunità montana, ed alle recenti verifiche geo-ambientali effettuate in sede di approvazione regionale del piano territoriale.

Si chiede altresì di conoscere in base a quali principi fondamentali del diritto un esposto qualsiasi possa far adottare ordinanze di sospensione senza che preventivamente siano accertate la fondatezza delle ragioni addotte e la legalità delle autorizzazioni rilasciate dalla competente amministrazione comunale.

(4-04418)

SANESI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che è stato avviato recentemente l'iter per procedere a 187 licenziamenti presso lo stabilimento MAS di Pistoia, che costituisce da trent'anni un

insostituibile elemento trainante dell'economia e dell'occupazione in tale area;

ricordato che la perdita di 187 posti di lavoro su 280 significherebbe una inaccettabile fuoriuscita della MAS dal mondo produttivo pistoiese con pesantissime ripercussioni sul piano occupazionale,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti e concrete iniziative si intendano assumere per scongiurare i licenziamenti in questione.

(4-04419)

MAZZOLA, ALIVERTI, BAUSI, BEORCHIA, PATRIARCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per conoscere:

a quali concetti di garanzia delle istituzioni democratiche e di rispetto della legalità repubblicana si siano ispirati coloro che hanno consentito l'utilizzo dell'aula della facoltà di scienze politiche dell'università di Roma per un dibattito nel corso del quale ex brigatisti, che non hanno ripudiato né rimosso e neppure sottoposto a critica dissociativa il loro passato di eversori, hanno esposto le proprie teorie, convinzioni ed esperienze.

Indipendentemente da quanto sopra, appare poi incomprensibile ed inaccettabile il comportamento delle autorità proposte se si considera che non è stata consentita l'utilizzazione di quella stessa aula per la commemorazione, nel decennale della sua barbara uccisione, di Vittorio Bachelet che in quella università aveva lungamente operato come maestro di vita e di pensiero;

se non si ritenga che questa situazione sia intollerabile e debba essere affrontata con decisione per ristabilire il rispetto della legalità, fondamento essenziale per una effettiva democrazia capace di crescere in un clima di pacifica convivenza civile.

(4-04420)

BOSSI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il signor Villantieri Angelo, residente a Milano, in via Grizziotti 3, di professione tassista, è stato convocato in data 7 febbraio 1990 negli uffici del commissariato di pubblica sicurezza «Porta Genova» di Milano, per sentirsi formalizzare denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale, a seguito di un diverbio per questioni di viabilità con una pattuglia di agenti in borghese accadutogli lo scorso 15 gennaio 1990;

considerato:

che, alla base della denuncia, vi sarebbe esclusivamente la circostanza di aver pronunciato la frase «Arriverà la Lega Lombarda» per via del rifiuto, con modi poco cortesi degli agenti (che non si erano qualificati), di spostare il loro automezzo che bloccava il traffico;

che, nel corso della convocazione in commissariato, il signor Villantieri è stato sottoposto ad intimidazioni e ad apprezzamenti negativi a causa delle sue simpatie ideologiche e alla sua appartenenza al movimento «Lega Lombarda», ad insinuazioni a sfondo razziale nonchè alla minaccia di ritiro della licenza di tassista,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno aprire un'inchiesta in merito al comportamento tenuto dagli agenti del commissariato in parola, comportamento suscettibile di essere lesivo degli articoli 21 e 49 della Costituzione;

se non si ritenga, inoltre, di dare opportune disposizioni per evitare il ripetersi di simili spiacevoli episodi che per nulla contribuiscono a rinsaldare la fiducia fra forze dell'ordine e cittadini residenti in Lombardia.

(4-04421)

IANNONE, MONTINARO. - *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* - Premesso:

che nel maggio del 1988 si sono svolte le elezioni amministrative del comune di Lucera (Foggia);

che il rinnovato consiglio comunale ha provveduto a rinnovare l'assemblea della USL FG 6;

che sono stati eletti il presidente dell'assemblea e quello del comitato di gestione ma non si riesce ad eleggere il comitato di gestione, a causa della mancanza del numero legale dell'assemblea, provocata da dissidi della maggioranza;

che la USL FG 6 è pertanto paralizzata da mesi, mentre continua a rimanere in piedi il vecchio comitato di gestione,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano prendere per superare e risolvere la situazione paradossale venutasi a creare nella USL FG 6.

(4-04422)

MOLTISANTI, FILETTI, RASTRELLI, FLORINO, MANTICA, SANESI, SIGNORELLI, PONTONE, MISSERVILLE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'ambiente e ai Ministri senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che nel centro storico di Noto, nel pomeriggio di sabato 3 febbraio 1990 alle ore 17,30 circa, è crollata l'ala sud-ovest del palazzo della Chiesa del collegio San Carlo al Corso dove si trova un'opera del Settecento del Gagliardi, autentico gioiello del barocco;

che l'edificio crollato è proprietà dell'Opera Pia, un ente sotto l'egida della regione Sicilia, che lo ha affidato a sua volta in gestione al comune di Noto;

che nello stesso edificio (ma non nella parte crollata) sono ospitati il liceo classico «Di Rudini», la scuola di musica, gli uffici del museo e quelli di assistenza scolastica;

che già quindici giorni fa, nel corso di un'ispezione compiuta dall'assessore alla pubblica istruzione del comune di Noto, si era notato che alcune aule della scuola di musica - che si trovavano proprio accanto alla parte dell'edificio crollato - erano gravemente lesionate in più punti;

che da tempo, lungo Corso Vittorio Emanuele, si era verificato un cedimento della sede stradale nel tratto compreso tra due monumenti che la Sovrintendenza ai beni archeologici sta restaurando, ossia il monastero del Santissimo Salvatore ed il convento di Santa Chiara;

che già tre anni fa, esattamente il 14 settembre 1986, il sindaco *pro tempore* ordinò lo sgombero del museo civico, dell'ufficio postale e dell'ex convento di Santa Chiara, considerati in grave stato di degrado;

che, a seguito di tale denuncia che richiamò l'attenzione del mondo della cultura e dell'arte, una commissione di esperti nominata con decreto del Presidente della regione siciliana accertò lo stato di pericolosità in cui versano parecchi palazzi del centro storico;

che in numerose occasioni, sia nelle competenti commissioni sia in aula, la prima firmataria della presente interrogazione ha denunciato lo stato di abbandono in cui si trova il patrimonio artistico della Val di Noto;

che dal 1987 ad oggi nessun finanziamento è stato concesso dalla regione siciliana nè dallo Stato;

che il Governo nazionale, anche su sollecitazione della sopraddetta parlamentare, eletta nel collegio di Noto e quindi a conoscenza diretta del denunciato stato di precarietà della zona, ha stanziato tramite il Fio, tra il dicembre 1988 e gli inizi del 1989, un finanziamento di 216 miliardi per il restauro dei più importanti palazzi di tutta la Valle di Noto;

che tale stanziamento, che avrebbe potuto risolvere almeno parzialmente i problemi connessi alla conservazione, al restauro e alla tutela del patrimonio artistico e monumentale, è stato successivamente bocciato;

che nella «finanziaria 1990», in uno speciale capitolo del Ministero per i beni culturali e ambientali, sono stati previsti finanziamenti per circa cinquanta miliardi da spendere in tre anni per i comuni di Noto, Ispica, Modica, Scicli e Ragusa ma fino ad ora tale somma non è ancora materialmente disponibile;

che un'interrogazione presentata sull'argomento dal Gruppo missino, recante come prima firma quella della sopraddetta parlamentare, esattamente il 16 novembre 1989, non ha ancora ricevuto risposta,

ciò premesso, si interrogano il Presidente del Consiglio e i Ministri competenti per conoscere:

1) quali siano i provvedimenti che si intendono adottare, anche sul piano finanziario, per sopperire alle esigenze scaturite dalle nuove emergenze sopra denunciate al fine di evitare che episodi come quello del 3 febbraio 1990 possano provocare vittime e danneggiare ulteriormente il patrimonio artistico e culturale della città di Noto e di quelle della Val di Noto;

2) quali siano le iniziative intraprese per sbloccare, intanto, nelle sedi opportune, le pratiche inerenti al finanziamento già previsto.

(4-04423)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il delitto perpetrato lo scorso 1° febbraio 1990 in una comunità di nomadi di stanza alla periferia di Palermo, in cui ha perso la vita Asiba Amhetovic, nomade di 53 anni, e sono state ferite le sue due figlie Silvana e Vera, rispettivamente di 16 e 24 anni, presenta una dinamica di atti di violenza e di ritorsione indubbiamente facilitati dalle gravi inadempienze dell'apparato giudiziario;

che la vittima aveva infatti denunciato, il 19 gennaio 1990, alle autorità di polizia sia la rapina che il 12 gennaio 1990 aveva subito nella sua *roulotte*, sia lo stupro di cui la figlia Silvana era stata fatta oggetto in quell'occasione, indicandone gli autori nei fratelli Velio e Zora Amhetovic, altri due nomadi di cui conosceva con precisione l'identità;

che, fra la data della denuncia e quella dell'omicidio della vittima, non

risulta che sia stata avviata alcuna indagine da parte della autorità giudiziaria, nè che sia stato ufficialmente investito dell'incarico alcun magistrato della procura del tribunale di Palermo;

che la mancanza di tempestività dell'azione investigativa, pur nella notevole disponibilità di indizi, ha consentito con ogni probabilità che gli autori dei reati denunciati portassero alle estreme conseguenze le minacciate ritorsioni,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro sul fatto che, a quanto parrebbe, non sia stato designato il magistrato incaricato di avviare le indagini sulla denuncia presentata da Asiba Amhetovic in data 19 gennaio 1990;

quali provvedimenti si ritengano idonei per far luce sulle disfunzioni evidenziate dal fatto di sangue e che potrebbero far sorgere il sospetto di fenomeni di discriminazione razziale nell'amministrazione della giustizia.

(4-04424)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01058, del senatore Golfari, sulla difesa del patrimonio artistico italiano dal fenomeno dei furti.